



Consiglio regionale della Calabria

UNDICESIMO RAPPORTO SULLA LEGISLAZIONE REGIONALE

ANNO 2014

**Area Funzionale 3 “Relazioni Esterne, Comunicazione e Legislativa”
SERVIZIO LEGISLATIVO**

REGGIO CALABRIA, GIUGNO 2015

**La pubblicazione è stata curata dal
Servizio legislativo
Area Funzionale 3
del Consiglio regionale della Calabria**

**Dirigente
Sergio Lazzarino**

**Hanno collaborato alla redazione:
Rosanna Imbrogno, Mariarita Romeo,
Annamaria Ferrara, Giovanna Congiusta,
Grazia Iannò, Stefania Surace, Stella Cara,
Teresa De Stefano e Domenico Vadicamo**

**Coordinamento a cura della P.O.
Beatrice Tortorella**

**Il testo è disponibile sul sito del Consiglio regionale
<http://www.consiglioregionale.calabria.it/hp4/index.asp?accesso=2&selez=pubblicazioni>**

INDICE

INTRODUZIONE

» pag. 6

PARTE PRIMA

La produzione legislativa nell'anno 2014

1 - LE LEGGI

» pag. 9

- 1.1 Tasso mensile di legislazione e produzione normativa » pag. 11
- 1.2 Dimensione fisica dell'attività legislativa » pag. 12
- 1.3 Attività legislativa per proponente » pag. 14
- 1.4 Durata dell'*iter* legislativo » pag. 15
- 1.5 Abrogazioni e stato della legislazione » pag. 17
- 1.6 La produzione legislativa: potestà legislativa,
tipologia normativa e tecnica redazionale » pag. 19
 - 1.6.1 La fonte giuridica della potestà » pag. 19
 - 1.6.2 Le leggi per tipologia della normazione » pag. 20
 - 1.6.3 Le leggi per tecnica redazionale » pag. 23
- 1.7 La classificazione per macrosettore » pag. 25
- 1.8 Le singole leggi » pag. 28

PARTE SECONDA

La produzione regolamentare nell'anno 2014

2 - I REGOLAMENTI

» pag. 59

- 2.1 Dimensione fisica della regolamentazione » pag. 60
- 2.2 Classificazione per macrosettore » pag. 61
- 2.3 I singoli regolamenti » pag. 63

PARTE TERZA

L'iniziativa legislativa nell'anno 2014

3 - LE PROPOSTE DI LEGGE. I dati del 2014	» pag. 71
3.1 Il numero	» pag. 71
3.2 La ripartizione per proponente	» pag. 71
3.3 La classificazione per tipologia normativa e tecnica redazionale	» pag. 74
3.4 La classificazione per macrosettore	» pag. 78
3.5 La classificazione per Commissione	» pag. 79
3.6 L'esito delle proposte di legge	» pag. 81
3.7 Il tasso di successo	» pag. 82

PARTE QUARTA

L'attività istituzionale

4 - L'attività delle Commissioni e dell'Assemblea	» pag. 85
4.1 Le Commissioni permanenti	» pag. 85
4.1.1 Le audizioni e l'attività conoscitiva interna	» pag. 86
4.2 L'attività dell'Assemblea e della Conferenza dei Capigruppo	» pag. 89

PARTE QUINTA

I rapporti tra legislativo ed esecutivo

5 - Il controllo	» pag. 91
5.1 Il sindacato ispettivo (interpellanze ed interrogazioni)	» pag. 91
5.1.1 Le interrogazioni	» pag. 91
5.1.2 Le interpellanze	» pag. 94
5.2 L'indirizzo politico (mozioni e ordini del giorno)	» pag. 94
5.2.1 Le mozioni	» pag. 94
5.2.2 Gli ordini del giorno	» pag. 96
5.3 I rapporti Giunta – Consiglio	» pag. 98

PARTE SESTA

Il contenzioso costituzionale nell'anno 2014

6 - Premessa	» pag. 103
6.1 Giudizi promossi in via principale dal Governo avverso leggi della Regione Calabria	» pag. 103
6.1.1 <i>Ricorso n. 54/2014 contro delibera legislativa statutaria 3 giugno 2014, n. 393</i>	» pag. 104
<i>(Testo di legge di revisione statutaria approvato con 2° deliberazione consiliare ai sensi dell'art. 123 della Costituzione – Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 19 ottobre 2004, n.25 <<Statuto della Regione Calabria>>)</i>	
6.1.2 <i>Ricorso n. 59/2014 contro l.r. 8/2014</i>	» pag. 105
6.1.3 <i>Ricorso n. 90/2014 contro l.r. 20/2014</i>	» pag. 107
6.1.4 <i>Ricorso n. 91/2014 contro l.r. 27/2014</i>	» pag. 108
6.1.5 <i>Ricorso n. 92/2014 contro l.r. 22/2014</i>	» pag. 110
6.2 Le pronunce della Consulta su ricorsi di iniziativa del Governo	» pag. 112
6.2.1 <i>sentenza n. 35/2014 sulla delibera legislativa statutaria:</i>	» pag. 113
<i>“Riduzione del numero dei componenti del Consiglio regionale e dei componenti della Giunta regionale. Modifiche alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria)”</i>	
6.2.2 <i>sentenza n. 110/2014 sulla l.r. 12/2013</i>	» pag. 114
6.2.3 <i>ordinanza n. 233/2014 sulla l.r. 8/2014</i>	» pag. 116
6.2.4 <i>ordinanza n. 285/2014 sulla l.r. 8/2014</i>	» pag. 117

INTRODUZIONE

Il Rapporto annuale sulla legislazione regionale, giunto alla undicesima edizione e disponibile *on line* sul sito ufficiale del Consiglio regionale, rappresenta uno strumento in grado di avvicinare i cittadini alle Istituzioni, in quanto consente di far conoscere, in una cornice il più analitica possibile, la produzione dell'attività istituzionale dell'anno preso in esame.

La possibilità di ritrovare in una singola pubblicazione tutti gli atti più importanti che l'Amministrazione ha prodotto, corredandola di semplici ma efficaci commenti riassuntivi ed esplicativi, favorisce certamente quanti, estranei alle Istituzioni, vogliono avere una visione d'insieme dell'attività consiliare promossa nell'anno solare 2014; ciò, nell'ottica di una sempre maggiore trasparenza.

Secondo uno schema ormai seguito da tutte le Regioni, il Rapporto, articolandosi in sei parti, a loro volta suddivise in paragrafi, riporta i dati relativi sia all'attività normativa del Consiglio, sia al contenzioso sulle leggi regionali, sia all'attività regolamentare dell'esecutivo, illustrandoli, per renderli maggiormente e diffusamente comprensibili, con tabelle e rappresentazioni grafiche.

Il Rapporto si sviluppa attraverso le seguenti parti:

- a) la prima parte riguarda la produzione legislativa, con la trattazione degli aspetti quantitativi e qualitativi della legislazione del 2014, avuto riguardo all'iniziativa e all'*iter* legislativo. Dopo aver fatto il punto sullo stato della legislazione, con riferimento alle leggi regionali vigenti e abrogate, si è compiuta una sintetica classificazione dell'intera produzione legislativa, individuando, innanzitutto, la potestà e, di seguito, analizzandola per tipologia di normazione, per tecnica redazionale e per macrosettore. Tale parte si conclude con le schede sintetiche delle leggi approvate, riassuntive dell'*iter* e dei loro contenuti essenziali;
- b) la seconda parte prende in esame la produzione regolamentare regionale;
- c) la terza parte, dedicata all'iniziativa legislativa, dà conto del numero di proposte di legge presentate nell'anno 2014, rapportando tale dato al relativo tasso di successo, in termini di qualità e fattibilità, nonché alla

distribuzione delle proposte di legge tra le Commissioni consiliari competenti per materia; il tutto, distinguendo le stesse per tipologia normativa, tecnica redazionale e macrosettore di riferimento;

- d) la quarta parte riporta i dati relativi all'attività istituzionale del Consiglio regionale, delle Commissioni consiliari permanenti e della Conferenza dei capigruppo;
- e) la quinta offre un quadro dei rapporti tra Consiglio e Giunta, in particolare, con riferimento agli strumenti del sindacato ispettivo e d'indirizzo politico;
- f) l'ultima parte, la sesta, dà conto dello stato procedurale del contenzioso costituzionale, analizzando i ricorsi promossi in via principale dal Governo avverso le leggi regionali calabresi, nonché le pronunce della Corte costituzionale su ricorsi promossi, in via principale sia dal Governo che dalla Regione, ovvero in via incidentale.

Sergio Lazzarino

Dirigente del Servizio legislativo

PARTE PRIMA

LA PRODUZIONE LEGISLATIVA NELL'ANNO 2014

LA PRODUZIONE LEGISLATIVA NELL'ANNO 2014

1. LE LEGGI

Nel 2014 sono state approvate e promulgate dal legislatore regionale 28 leggi.

Il numero di provvedimenti legislativi adottati è decisamente inferiore rispetto all'anno precedente, quando erano entrate in vigore ben 58 nuove leggi.

Il dato si presenta, altresì, come uno dei più bassi degli ultimi dieci anni, dovendosi risalire al 2006 per registrare una produzione legislativa ancora più ridotta (18 leggi).

Occorre, tuttavia, rilevare che il dato quantitativo, in calo per l'anno di riferimento, è stato influenzato, con ogni probabilità, dalla fine anticipata della IX legislatura, avvenuta quasi alla metà del 2014. L'evento politico ha improvvisamente interrotto il normale svolgimento dei lavori degli organi legislativi, i quali – da allora in avanti e fino alle nuove elezioni – si sono limitati ad adottare unicamente i provvedimenti più urgenti ed indifferibili.

Ad ogni modo, sebbene in quantità ridotta, la produzione legislativa del 2014 presenta diversi aspetti interessanti, avendo inciso anche su materie di indiscutibile importanza.

In primo luogo, non può non citarsi la legge regionale 10 settembre 2014, n. 18, che ha apportato alcune modifiche allo Statuto della Regione, intendendo adeguare la normativa regionale alle disposizioni nazionali contenute nel decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*). In particolar modo, con questa legge statutaria, approvata secondo la procedura aggravata prevista dall'art. 58 dello Statuto medesimo, il numero dei consiglieri regionali è stato ridotto da cinquanta a trenta, con la conseguente riduzione anche del numero dei componenti della Giunta.

Altro intervento legislativo di rilievo, avvenuto nel corso del 2014, è quello attuato con le leggi regionali n. 8 del 6 giugno 2014 e n. 19 del 12 settembre 2014, contenenti modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (*Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale*), ossia alla legge elettorale calabrese.

Ancora, sempre nell'ambito della disciplina degli strumenti di partecipazione democratica, degna di una particolare menzione è altresì la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16, recante modifiche alla legge regionale n. 25 del 17 agosto 2009 (*Norme per lo svolgimento di elezioni primarie per la selezione di candidati alla elezione di Presidente della Giunta regionale*).

Da segnalare, infine, alcune leggi che sono venute ad incidere su aspetti diversi ma ugualmente importanti, quali: la legge regionale 13 gennaio 2014, n.1 (*Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato di cui al D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125*), che ha disposto misure utili alla stabilizzazione dei lavoratori precari; la legge regionale 24 febbraio 2014, n. 7 (*Ratifica dell'accordo tra la Regione Calabria e la Regione Campania per la disciplina delle modalità di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno*) e la legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 (*Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria*), che è intervenuta in un settore delicato ed essenziale per la salute dei cittadini, come quello della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti.

Passando ad esaminare i dati sotto il profilo quantitativo, anche nel 2014 – come negli anni precedenti - spiccano per numero le leggi appartenenti alla tipologia della manutenzione normativa (ben 18 leggi sulle 28 totali, con un valore, quindi, che supera nettamente la metà della produzione); 4 sono state, invece, sia le leggi di settore sia le leggi di bilancio approvate. Si registra, poi, un'unica legge provvedimento e, soprattutto, la già menzionata legge di modifica statutaria, cioè la l.r. n. 18/2014.

In base agli elementi complessivamente raccolti, quindi, è possibile affermare che, per il 2014, l'attività del legislatore regionale si è caratterizzata più che per l'adozione di discipline organiche, per interventi correttivi o integrativi di leggi già in vigore. Notevole attenzione è stata poi dedicata alla regolamentazione di aspetti attinenti l'ordinamento istituzionale, attraverso le modifiche allo Statuto ed alla legge elettorale regionale.

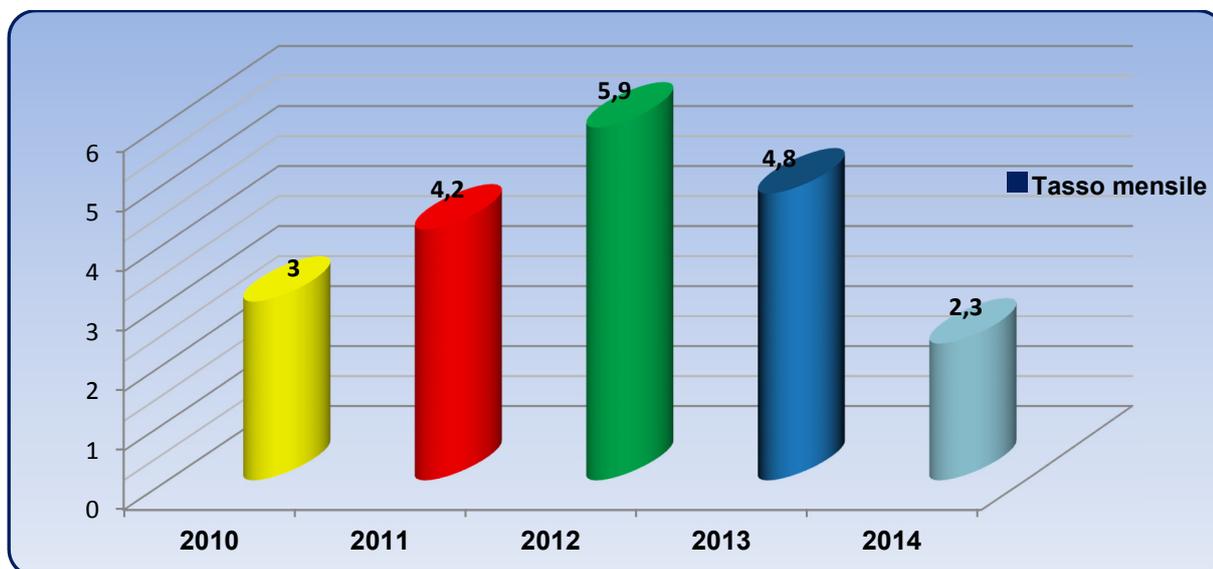
1.1 Tasso mensile di legislazione e produzione normativa

Sulla base delle considerazioni formulate nel paragrafo precedente, i dati rilevati con riferimento al 2014 non possono che registrare una consistente riduzione del numero di leggi approvate e promulgate rispetto alla produzione legislativa dell'anno 2013.

Tale riduzione è direttamente proporzionale alla diminuzione del tasso mensile di legislazione, inteso come il numero delle leggi approvate dall'Assemblea in un'unità di tempo determinata.

Dunque, prendendo quale riferimento l'attività di produzione legislativa svolta su base mensile, la stessa, come risulta dal grafico 1, si rivela, per l'anno 2014, pari a 2,3 leggi al mese. Si tratta, perciò, di un dato in calo di più della metà rispetto al 2013, quando il tasso mensile di legislazione aveva raggiunto una misura pari a 4,8, ed ancor di più rispetto al 2012, dove si era ottenuto il dato più elevato degli ultimi cinque anni, pari a quasi 6 leggi al mese.

Graf. 1 – Tasso mensile di legislazione



1.2 Dimensione fisica dell'attività legislativa

Le tabelle che seguono illustrano un'analisi quantitativa della produzione legislativa regionale, riferendo il dato delle dimensioni fisiche delle leggi approvate nel 2014, mediante l'utilizzo di tre indicatori: il numero degli articoli, il numero dei commi e, infine, quello dei caratteri di ogni singola legge.

La dimensione fisica delle leggi approvate nel 2014 conferma la tendenza del legislatore regionale, registrata già da alcuni anni, a svolgere un'attività di c.d. micro – normazione, caratterizzata dall'emanazione di leggi composte da un numero ridotto di articoli. Le tabelle sotto riportate, oltre ad indicare il soggetto proponente (Giunta, Consiglio o misto), distinguono le leggi approvate secondo cinque classi di ampiezza per numero di articoli (tab. 1), di commi (tab. 2) e di caratteri (tab. 3).

Tab. 1 – Leggi 2014 per classi di ampiezza in articoli e per soggetto proponente

Articoli	Giunta		Consiglio		Misto		Totale	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Da 1 a 5 articoli	6	75	17	89,5	-	-	23	82,1
Da 6 a 10	-	-	2	10,5	1	100	3	10,7
Da 11 a 15	2	25	-	-	-	-	2	7,2
Da 16 a 20	-	-	-	-	-	-	-	-
Oltre 20 articoli	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	8	100	19	100	1	100	28	100

Tab. 2 – Leggi 2014 per classi di ampiezza in commi e per soggetto proponente

Commi	Giunta		Consiglio		Misto		Totale	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Da 1 a 10 commi	5	62,5	18	94,7	-	-	23	82,1
Da 11 a 20	2	25	1	5,3	-	-	3	10,7
Da 21 a 30	1	12,5	-	-	-	-	1	3,6
Da 31 a 40	-	-	-	-	1	100	1	3,6
Oltre 40 commi	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	8	100	19	100	1	100	28	100

Dall'esame dei dati, emerge in maniera netta come il modello di legge più usuale sia quello caratterizzato dalla stesura di pochi articoli, a loro volta composti da un esiguo numero di commi.

Così, su un totale complessivo di 28 leggi, ben 23 risultano costituite da un massimo di 5 articoli, per una percentuale pari all' 82,1%; un dato, quest'ultimo, che

trova conferma anche con riferimento al numero di commi in cui viene suddiviso ciascun articolo, dove risulta preponderante la classe di ampiezza compresa tra 1 e 10 (82,1%).

Si tratta di un trend generalizzato, al quale si allineano, quali soggetti proponenti, sia il Consiglio sia la Giunta regionale.

Tab. 3 – Leggi 2014 per classi di ampiezza in caratteri e per soggetto proponente

Caratteri	Giunta		Consiglio		Misto		Totale	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Fino a 5000 caratteri	5	62,5	17	89,5	-	-	22	78,6
Da 5001 a 10.000	2	25	1	5,25	-	-	3	10,7
Da 10.001 a 15.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Da 15.001 a 20.000	1	12,5	-	-	-	-	1	3,6
Oltre 20.000 caratteri	-	-	1	5,25	1	100	2	7,1
Totale	8	100	19	100	1	100	28	100

Quanto appena rilevato va a riflettersi, inevitabilmente, anche nel conteggio dei caratteri da cui sono composte le singole leggi, trovandovi ulteriore riscontro: la classe di ampiezza più frequente (78,6%), infatti, è ancora una volta quella caratterizzata dal numero più ridotto.

Sotto questo aspetto, appare alquanto significativo rilevare come, sul totale delle leggi emanate nel corso dell'anno di riferimento, nessuna superi i 15 articoli, mentre le uniche due leggi di maggiore estensione (con un numero di articoli compreso tra 11 e 15, ovvero le ll.rr. n. 9/2014 e n. 23/2014), non sono riconducibili all'iniziativa del Consiglio regionale, principale soggetto proponente di provvedimenti normativi, bensì alla Giunta.

Dall'esame complessivo dei dati appena esposti, è, inoltre, possibile far emergere alcuni tratti caratteristici, che si mantengono stabili nel corso degli anni.

In particolar modo, il Consiglio regionale predilige esercitare la sua potestà legislativa attraverso l'adozione di leggi concise, composte generalmente da pochi articoli, con l'intento di favorire chiarezza e specificità delle disposizioni.

L'attività degli altri soggetti proponenti (Giunta o iniziativa mista), invece, sembra essere caratterizzata da una normazione di maggiore consistenza, che, tuttavia, trova spesso giustificazione nel carattere prevalentemente provvedimentale delle leggi riconducibili alla loro iniziativa (si pensi, ad esempio, alle leggi di bilancio), ovvero nella consuetudine di accorpare, in un unico testo, disposizioni di contenuto

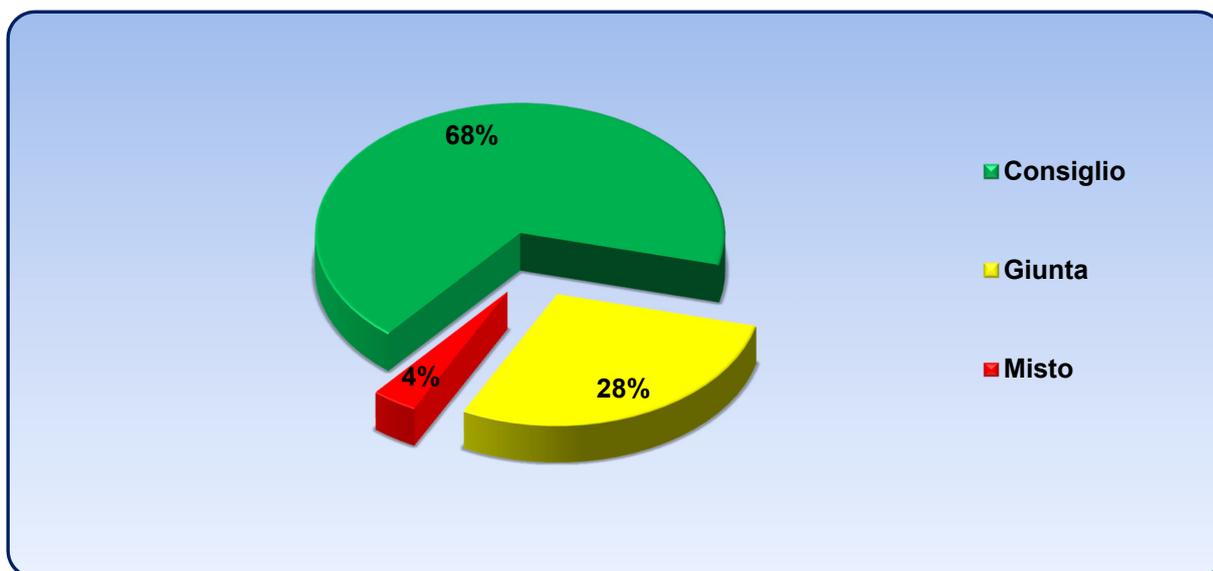
eterogeneo.

1.3 Attività legislativa per proponente

In questo paragrafo, l'attività legislativa viene analizzata con riferimento al soggetto istituzionale che ha esercitato la relativa iniziativa.

Come dimostrato dal grafico n. 2, il maggior numero di leggi approvate nel 2014 si deve all'iniziativa del Consiglio regionale: infatti, su 28 leggi complessive, 19 risultano adottate proprio su proposta di quest'ultimo (pari al 68%), con una percentuale che – pur se inferiore - può definirsi sostanzialmente in linea con gli anni precedenti (77% nel 2013, 70% nel 2012).

Graf. 2 – Attività legislativa anno 2014 per proponente



Delle rimanenti 9 leggi promulgate nell'anno di riferimento, ben 8 si devono all'iniziativa della Giunta, mentre soltanto una appartiene all'iniziativa mista, con un sensibile aumento in termini percentuali rispetto al 2013, nel corso del quale ci si era arrestati al 2% del totale, a fronte dell'attuale 4%.

Con specifico riguardo all'iniziativa legislativa consiliare ed alle correlate leggi approvate, la successiva tabella illustra il livello di aggregazione dei proponenti.

Rispetto al 2013, si può notare che, sebbene la fattispecie più frequente sia sempre da identificare nella proposta di legge avanzata da un unico proponente, con

una percentuale pari al 47,4% del totale, il dato appare decisamente in calo a confronto del 62% dell'anno precedente. In netta crescita, infatti, risultano le proposte riconducibili all'iniziativa congiunta di maggioranza e di opposizione, che raggiungono nel 2014 addirittura il 31,6% a fronte del 5% del 2013, seguite, a distanza, dalle proposte presentate da soli gruppi di maggioranza, pari al 21%.

Tab. 5 – Leggi di iniziativa consiliare suddivise per livello di aggregazione dei proponenti

PROPONENTI	N. LEGGI	%
Un solo proponente	9	47,4
Solo gruppo di maggioranza	4	21
Solo gruppo di opposizione	-	-
Gruppo di maggioranza e di opposizione	6	31,6
Presidenti (Giunta - Consiglio)	-	-
Totale leggi di iniziativa consiliare	19	100%

Complessivamente, quindi, per il 2014, il dato più significativo in tema di iniziativa legislativa consiliare è quello che registra, rispetto al 2013, un'elevata componente collaborativa tra le forze di maggioranza e quelle di opposizione, che si è tradotta, in concreto, nella proposizione ed approvazione di 6 leggi tra le complessive 28 promulgate, mentre i provvedimenti legislativi portati avanti da un solo proponente hanno raggiunto il numero di 9.

1.4 Durata dell'*iter* legislativo

L'elaborazione, l'approvazione e l'adozione di una legge si snodano attraverso un procedimento complesso, nel corso del quale la proposta da esaminare è sottoposta al duplice vaglio della Commissione competente per materia e del Consiglio regionale.

La durata dell'*iter* legislativo, quindi, rappresenta un dato estremamente importante per comprendere il reale funzionamento della macchina legislativa e verificarne il rendimento.

Per operare la suddetta valutazione, pertanto, le tabelle che seguono prendono in considerazione l'arco temporale compreso tra l'assegnazione della proposta di legge alla Commissione competente e l'approvazione definitiva della stessa ad opera del Consiglio regionale.

Per l'anno 2014, la durata media dell'*iter* legislativo risulta pari a poco più di 60 giorni.

In particolare, secondo una tendenza che si mantiene costante negli anni, il procedimento legislativo si dimostra temporalmente più esteso per le proposte di legge di iniziativa consiliare rispetto a quelle di iniziativa della Giunta.

Infatti, mentre la durata media di approvazione di una legge di proposta consiliare è pari a quasi 72 giorni, quelle avanzate dalla Giunta risultano approvate tramite un procedimento che si snoda in media nell'arco di circa 29 soli giorni. L'unica legge di iniziativa mista, invece, ha visto la luce dopo un iter della durata di 96 giorni (cfr. tab. 6).

Tab. 6 – Durata media *iter* legislativo in giorni complessivi e per proponente

Anno 2014	Media durata <i>iter</i>	Iniziative di Giunta	Iniziative di Consiglio	Iniziativa mista
	60,5	29,4	71,8	96

La tabella 7, poi, distribuisce le leggi approvate nell'anno di riferimento secondo classi di durata dell'*iter* complessivo.

I dati raccolti fanno emergere un quadro più che positivo, in miglioramento anche rispetto al 2013: per il 75% delle leggi, infatti, il procedimento risulta concluso entro 3 mesi, con addirittura il 64% di provvedimenti approvato in soli 30 giorni. Delle 28 leggi promulgate nel 2014, invece, soltanto l'approvazione di 7 - in gran parte di iniziativa del Consiglio regionale - ha richiesto un *iter* compreso fra 3 e 6 mesi, mentre nessuna ha superato il limite dei 360 giorni.

Tab. 7 – Distribuzione leggi 2014 per classi di durata *iter* complessivo

Classi durata esame	Giunta		Consiglio		Misto		Totale	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Fino a 30 giorni	7	87,5	11	58	-	-	18	64
Da 31 a 90 giorni	-	-	2	10,5	1	100	3	11
Da 91 a 180 giorni	1	12,5	2	10,5	-	-	3	11
Da 181 a 360 giorni	-	-	4	21	-	-	4	14
Oltre 360 giorni	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	8	100	19	100	1	100	28	100

1.5 Abrogazioni e stato della legislazione

La funzione legislativa esercitata dalla Regione nel corso del 2014 ha condotto, come illustrato nei precedenti paragrafi, alla promulgazione di 28 nuove leggi.

La tabella 8 indica il totale delle leggi regionali emanate a partire dal 1971, anno della prima legislatura, fino al 31 dicembre 2014, pari complessivamente a 1353, con una media – costante rispetto al 2013 - di quasi 31 leggi per ciascun anno. Il dato complessivo, invece, risulta in crescita, considerando le 1325 leggi alle quali ci si era arrestati nell'anno precedente.

Tab. 8 - Leggi complessivamente approvate dal 1971 al 2014

LEGGI APPROVATE	1353
MEDIA ANNUA LEGGI APPROVATE	30,81

Nel 2014, come già avvenuto negli ultimi anni, si registra un rallentamento del processo di semplificazione legislativa avviato a partire dal 2009.

Negli anni scorsi, infatti, si era rilevato come il suddetto processo avesse raggiunto il suo culmine nel corso del 2010, allorché si era provveduto all'abrogazione espressa di ben 102 leggi, nell'ottica di una rivisitazione e razionalizzazione generale del sistema normativo regionale.

Già nel 2009, peraltro, il legislatore regionale aveva manifestato il suo *favor* per la realizzazione di testi unici che riorganizzassero alcune materie particolarmente complesse (lavori pubblici, istruzione, attività produttive, ecc.).

Nel 2014, invece, si rileva un unico intervento abrogativo espresso, realizzato dalla legge regionale n. 7/2014, che ha abrogato e sostituito la l.r. 26 luglio 2012 n. 32, di ratifica dell'accordo tra la Regione Calabria e la Regione Campania sul funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno.

E' così che, a partire dal 1971, risultano complessivamente abrogate, al 31 dicembre 2014, ben 609 leggi, come è visibile dalla tabella 9.

Tab. 9 – Riepilogo leggi regionali dal 1971 al 2014

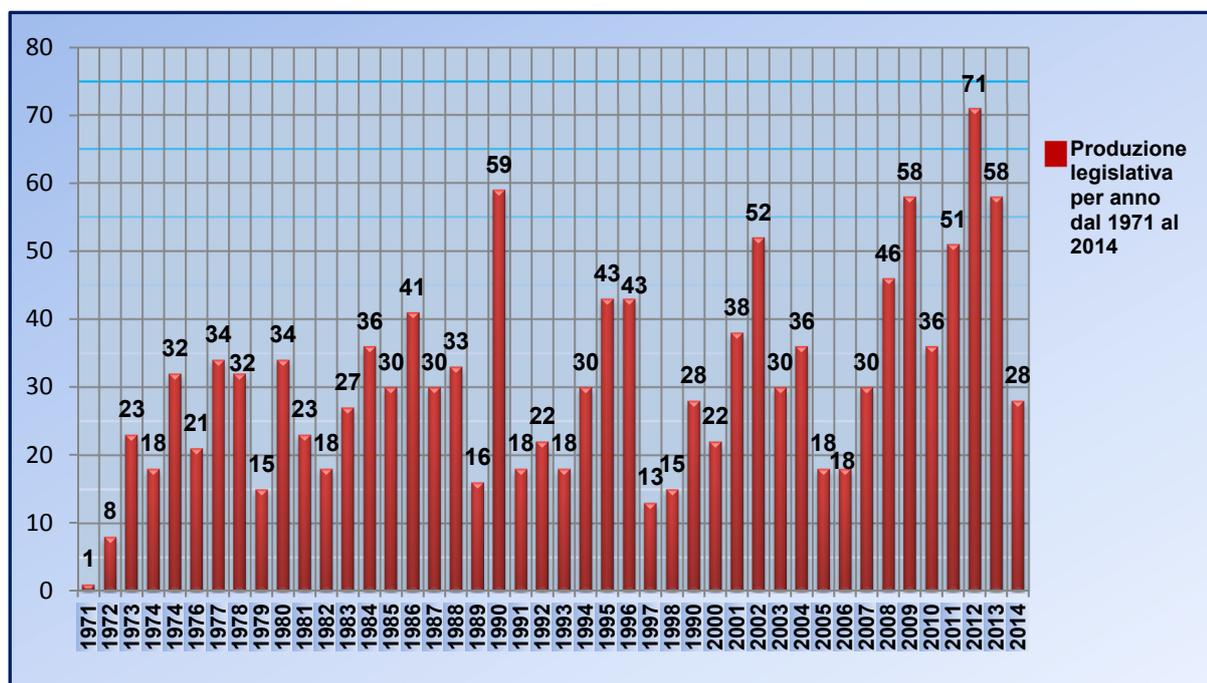
LEGGI PROMULGATE	1353
LEGGI ABROGATE	609
LEGGI VIGENTI	744

Da ultimo, la tabella 10 ed il grafico 3 riportano l'andamento annuale della produzione legislativa regionale, fornendo una sua ricostruzione storica a decorrere dal 1971, primo anno di esercizio della relativa funzione.

Tab. 10 – Produzione legislativa per anno dal 1971 al 2014

Anno	Nr. Leggi	Anno	Nr. Leggi	Anno	Nr. Leggi
1971	1	1986	41	2001	38
1972	8	1987	30	2002	52
1973	23	1988	33	2003	30
1974	18	1989	16	2004	36
1975	32	1990	59	2005	18
1976	21	1991	18	2006	18
1977	34	1992	22	2007	30
1978	32	1993	18	2008	46
1979	15	1994	30	2009	58
1980	34	1995	43	2010	36
1981	23	1996	43	2011	51
1982	18	1997	13	2012	71
1983	27	1998	15	2013	58
1984	36	1999	28	2014	28
1985	30	2000	22		

Graf. 3



Dai dati in esame, è possibile rilevare, nel corso del tempo, un andamento altalenante dell'attività legislativa regionale, con alcuni picchi di legiferazione, come

quelli registrati nel 1990 (59 leggi), nel 2009 e nel 2013 (58 leggi), mentre il dato più elevato di sempre rimane quello del 2012, con ben 71 leggi.

In questo quadro, si inserisce il 2014 che, come già rilevato nel paragrafo 1, ha visto una produzione legislativa nettamente più ridotta rispetto a quella che ha caratterizzato gli anni più recenti, anche a causa dell'anticipata cessazione della IX legislatura.

Quello della riduzione legislativa è un elemento che, in ogni caso, non va letto necessariamente in negativo, potendo presentare aspetti problematici anche l'eccessiva proliferazione legislativa, soprattutto dal punto di vista della qualità della normazione.

1.6 La produzione legislativa: potestà legislativa, tipologia normativa e tecnica redazionale

Le 28 leggi approvate nel corso del 2014 sono state classificate secondo due prospettive differenti: la tipologia della normazione e la tecnica redazionale, attribuendo rilievo, da un lato, alla natura dell'intervento legislativo effettuato e, dall'altro, alla forma tecnica impiegata.

Prima di procedere all'analisi dei dati emersi, per la classificazione dei quali sono state seguite le indicazioni della Camera dei deputati, appare utile esaminare la legislazione regionale anche sotto un ulteriore profilo, quello della tipologia della potestà legislativa esercitata (se concorrente o residuale).

1.6.1 La fonte giuridica della potestà legislativa

Secondo la ripartizione delle competenze in materia legislativa tra Stato e Regioni, operata dall'art. 117 della Costituzione, queste ultime sono titolari di una potestà legislativa "concorrente" da esercitare, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale, nelle materie elencate al terzo comma del citato articolo; e di una potestà legislativa c.d. residuale o esclusiva, comprendente tutte quelle materie non espressamente attribuite alla competenza esclusiva dello Stato (quarto comma).

Con riguardo ai provvedimenti legislativi regionali adottati nell'anno appena trascorso, la tabella 11 mostra che ben 19 sono riconducibili alla competenza legislativa concorrente e soltanto 9 a quella residuale.

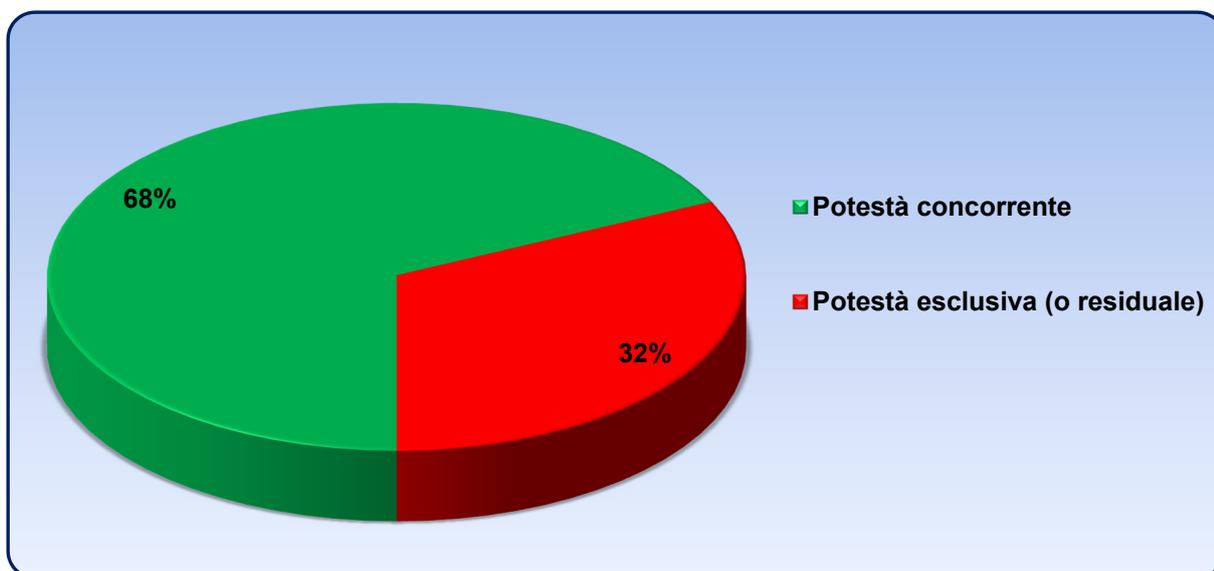
Tab. 11 - Distribuzione delle leggi quanto a potestà legislativa per l'anno 2014

Anno 2014	Potestà concorrente	Potestà residuale (o esclusiva)	Totale
	19	9	28

Il grafico 4, invece, illustra i medesimi dati in termini percentuali: ci si avvede, dunque, che il 68% delle leggi promulgate nel 2014 si riferiscono a materie di legislazione concorrente, mentre per il 32% si tratta di leggi che disciplinano materie comprese nelle competenze regionali residuali.

Rispetto al 2013 (quando la potestà concorrente aveva coperto il 93% delle leggi adottate), i dati rilevati dimostrano un maggiore equilibrio da parte del legislatore regionale nell'esercizio delle proprie competenze legislative, pur risultando comunque confermata la prevalenza dell'esercizio della potestà concorrente.

Graf. 4 – Percentuale leggi ripartite per potestà legislativa - Anno 2014



1.6.2 Le leggi per tipologia della normazione

Per quanto riguarda la tipologia della normazione, le leggi sono state ordinate secondo un criterio volto ad attribuire rilevanza alla natura dell'intervento legislativo.

In quest'ottica, dunque, la collocazione delle leggi è avvenuta distinguendo tra: **“leggi istituzionali”**, che sono le leggi fondamentali che incidono sull'assetto organizzativo ed istituzionale della Regione (ad es. legge statutaria, legge elettorale, ecc.); **“leggi di settore”**, che contengono una nuova disciplina della materia, introducono la regolamentazione di specifici settori o definiscono strumenti amministrativi o finanziari per l'attuazione di politiche settoriali; **“leggi intersettoriali”**, ovvero leggi che dettano disposizioni incidenti contestualmente su più settori; **“leggi di manutenzione normativa”**, cioè quelle che recano disposizioni di puntuale correzione, modifica o integrazione della normativa vigente, senza innovarla o sostituirla completamente e sostanzialmente; **“leggi di bilancio”**, cioè quelle relative a provvedimenti tipici, direttamente connessi alla legge di bilancio ed alle leggi finanziarie; **“leggi provvedimento”**, che disciplinano situazioni specifiche o realizzano singoli interventi, con finalità gestionali più che normative (si pensi, ad esempio, all'assegnazione di fondi a soggetti determinati per problematiche specifiche o interventi straordinari).

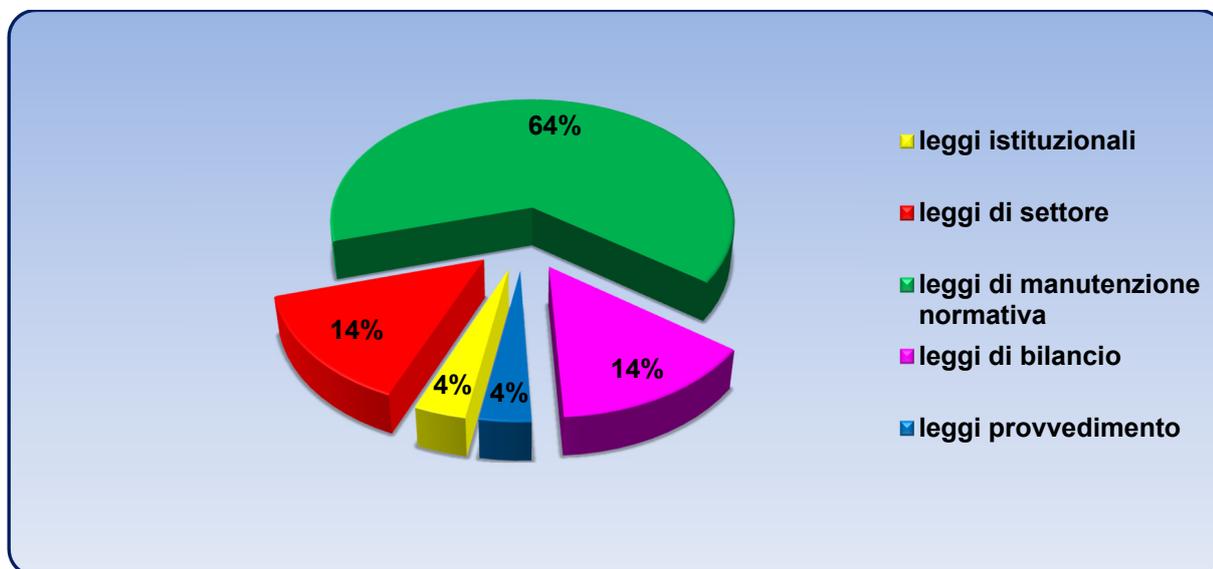
Alla luce di tali premesse, le leggi promulgate nel corso dell'anno 2014 possono così classificarsi:

- leggi istituzionali (statutarie): n. 1
- leggi di settore: n. 4
- leggi intersettoriali: n. 0
- legge provvedimento: n. 1
- leggi di manutenzione normativa: n. 18
- leggi di bilancio: n. 4

L'elenco mette in evidenza l'unico intervento di carattere statutario realizzato nell'anno di riferimento, attraverso l'adozione della legge regionale n. 18 del 10 settembre 2014.

I suddetti dati sono poi riportati in termini percentuali nel grafico 5 sottostante e nella successiva tabella 12, dove la tipologia della normazione viene presa in esame anche in rapporto ai soggetti proponenti.

Graf. 5 – Produzione legislativa per tipologia normativa - Anno 2014



Tab. 12 – Produzione legislativa rispetto alla tipologia della normazione per soggetto proponente

TIPOLOGIA DELLA NORMAZIONE	SOGGETTO PROPONENTE							
	CONSIGLIO		GIUNTA		MISTO		LEGGI	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Settore	1	5	2	25	1	100	4	14
Intersettoriale	-	-	-	-	-	-	-	-
Provvedimento	1	5	-	-	-	-	1	4
Manutenzione normativa	16	85	2	25	-	-	18	64
Bilancio	-	-	4	50	-	-	4	14
Statutaria	1	5	-	-	-	-	1	4
Totale	19	100%	8	100%	1	100%	28	100%

L'analisi fa emergere l'indiscutibile superiorità numerica degli interventi legislativi di manutenzione normativa, con una percentuale che raggiunge il 64% del totale, pari quasi ai due terzi delle leggi emanate.

Ciò dimostra che si fa ricorso allo strumento legislativo, con sempre maggiore frequenza, al fine di apportare correzioni o adeguare disposizioni normative già adottate e vigenti.

Secondo la prospettiva del soggetto proponente, infine, la distinzione che è possibile operare rispecchia fedelmente le funzioni rispettivamente svolte da Giunta e Consiglio. Infatti, tutte le 4 leggi di bilancio approvate nel 2014 sono riconducibili all'iniziativa dell'organo esecutivo regionale, cui si deve, altresì, l'elaborazione di 2 leggi di settore e di 2 interventi di manutenzione. All'assemblea legislativa sono dovute, invece, oltre che la legge statutaria (di sua esclusiva competenza) e l'unica legge provvedimento (la n. 7 del 24 febbraio 2014), la stragrande maggioranza degli interventi legislativi di manutenzione normativa, ovvero 16 sui 18 complessivi.

1.6.3 Le leggi per tecnica redazionale

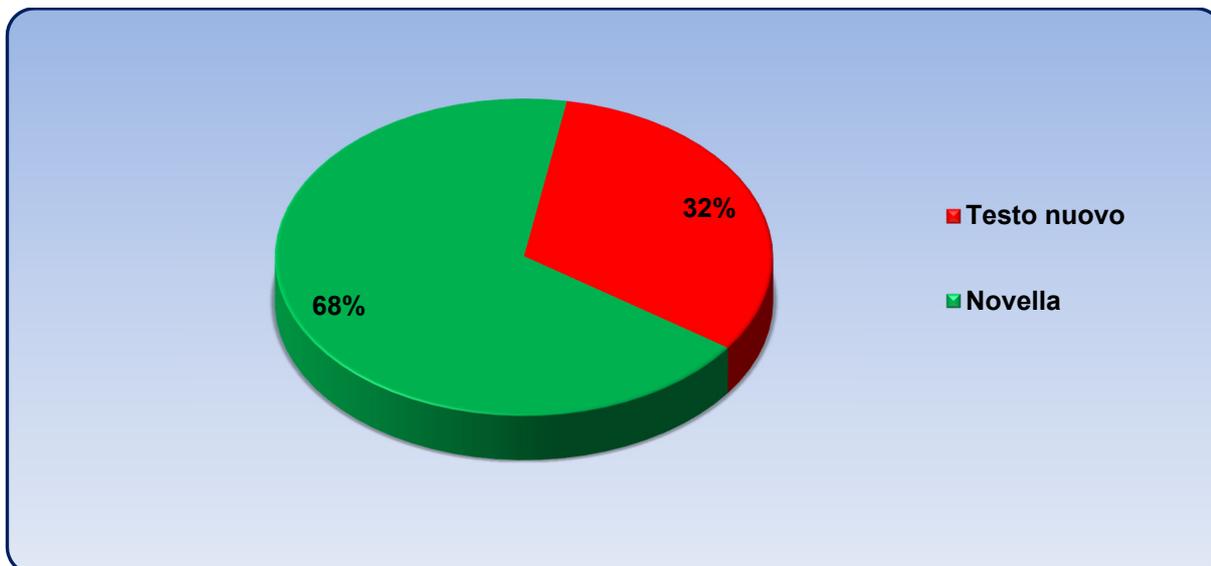
Un provvedimento legislativo può perseguire le finalità, per la realizzazione delle quali viene adottato, rivestendo forme diverse, a seconda della modalità di redazione del testo che il legislatore ha inteso impiegare.

L'indagine che segue si concentra proprio su questi aspetti della produzione legislativa dell'anno 2014.

A tale scopo, vengono prese in considerazione 4 differenti tipologie: il c.d. **“Testo nuovo”**, vale a dire quel testo redatto introducendo disposizioni nuove, anziché modificando in modo significativo leggi precedenti; la c.d. **“Novella”**, quando il testo di legge è composto da disposizioni redatte, appunto, con la tecnica della “novella”, ovvero modificando, sostituendo o integrando testualmente disposizioni di leggi precedenti; la c.d. **“Tecnica mista”**, quando il testo non è riconducibile alle precedenti tipologie e non è agevole identificare la prevalenza di disposizioni nuove o novellate; il c.d. **“Testo unico”**, e cioè un provvedimento, redatto e approvato con la forma e il contenuto del testo unico, volto al riordino di un intero settore.

Sotto il profilo della tecnica redazionale, pertanto, la produzione legislativa relativa al 2014 è riportata nel grafico 6 e nella tabella 13 che seguono, in cui si tiene conto, altresì, della percentuale di incidenza dei soggetti proponenti.

Graf. 6 – Produzione normativa rispetto alla tecnica redazionale



Tab. 13 – Distribuzione della produzione legislativa rispetto alla tecnica redazionale e al soggetto proponente

TECNICA REDAZIONALE	CONSIGLIO		GIUNTA		MISTO		LEGGI	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
TESTO NUOVO	2	11	6	75	1	100	9	32
NOVELLA	17	89	2	25	-	-	19	68
MISTA	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	19	100%	8	100%	1	100%	28	100%

Ancora una volta, come per gli anni precedenti, il dato più significativo è rappresentato dalla totale assenza di testi unici, che poco si addicono alla particolare natura della potestà legislativa regionale, spesso concorrente con quella statale.

I dati raccolti confermano, inoltre, che la tecnica redazionale più utilizzata nel 2014 dal legislatore regionale rimane, secondo quanto già registrato nel 2013, quella della “novella”, con una percentuale che risulta accresciuta fino al 68% del totale della produzione legislativa annuale (a fronte del 53% dell’anno precedente).

La tipologia del testo “nuovo”, invece, è stata impiegata in misura pari al 32%, mentre, tra le leggi promulgate nell’anno di riferimento, non si riscontrano casi di utilizzo di tecnica mista.

1.7 La classificazione per macrosettore

Nel presente paragrafo, le leggi sono classificate per macrosettore di appartenenza, cui afferiscono determinate materie.

I macrosettori e le materie corrispondono alle voci dell’indice sistematico della banca dati delle leggi regionali.

Le voci sono state individuate sia per classificare i testi normativi, secondo descrittori rispondenti alle competenze delle Regioni, sia per rendere la classificazione medesima il più possibile uniforme a quella contenuta nello schema predisposto dalla Camera dei deputati per la formazione dei questionari annuali sullo stato delle legislazioni regionali, come risulta dalla tabella che segue.

Tab. 14 – Schema di classificazione dei macrosettori e delle materie di intervento legislativo

Macrosettore	Materia
Ordinamento istituzionale	Organi della Regione (<i>ad esclusione di quanto classificato nella voce successiva</i>)
	Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti Giunta
	Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni
	Personale e amministrazione
	Enti locali e decentramento
	Altro (persone giuridiche private, sistema statistico regionale, etc.)
	Multimateria
Sviluppo economico e attività produttive	Artigianato
	Professioni (incluse le nuove figure professionali: per es.: naturopata, etc.)
	Industria
	Sostegno all'innovazione per i settori produttivi
	Ricerca, trasporto e produzione di energia
	Miniere e risorse geotermiche
	Commercio, fiere e mercati
	Turismo (incluso agriturismo e turismo rurale, ittiturismo)
	Agricoltura e foreste
	Caccia, pesca e itticoltura
	Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale
	Altro (per es.: programmazione negoziata, programmi economici, supporto e assistenza allo sviluppo locale, etc.)
	Multimateria
Territorio ambiente e infrastrutture	Territorio e urbanistica, (incluso demanio; edilizia)
	Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti
	Risorse idriche e difesa del suolo
	Opere pubbliche (per es.: edilizia scolastica; porti; aeroporti; etc.)
	Viabilità
	Trasporti
	Protezione civile
	Altro (per es.: usi civici)
Multimateria	
Servizi alla persona e alla comunità	Tutela della salute
	Alimentazione
	Servizi sociali
	Istruzione scolastica e universitaria
	Formazione professionale
	Lavoro
	Previdenza complementare e integrativa
	Beni e attività culturali
	Ricerca scientifica e tecnologica
	Ordinamento della comunicazione
	Spettacolo
	Sport
	Altro (per es.: sicurezza personale, polizia locale; tutela degli utenti e dei consumatori; contrasto all'usura, etc.)
Multimateria	
Finanza regionale	Bilancio
	Contabilità regionale
	Tributi
	Multimateria
Multisetto	(Non ascrivibile a uno degli altri settori)

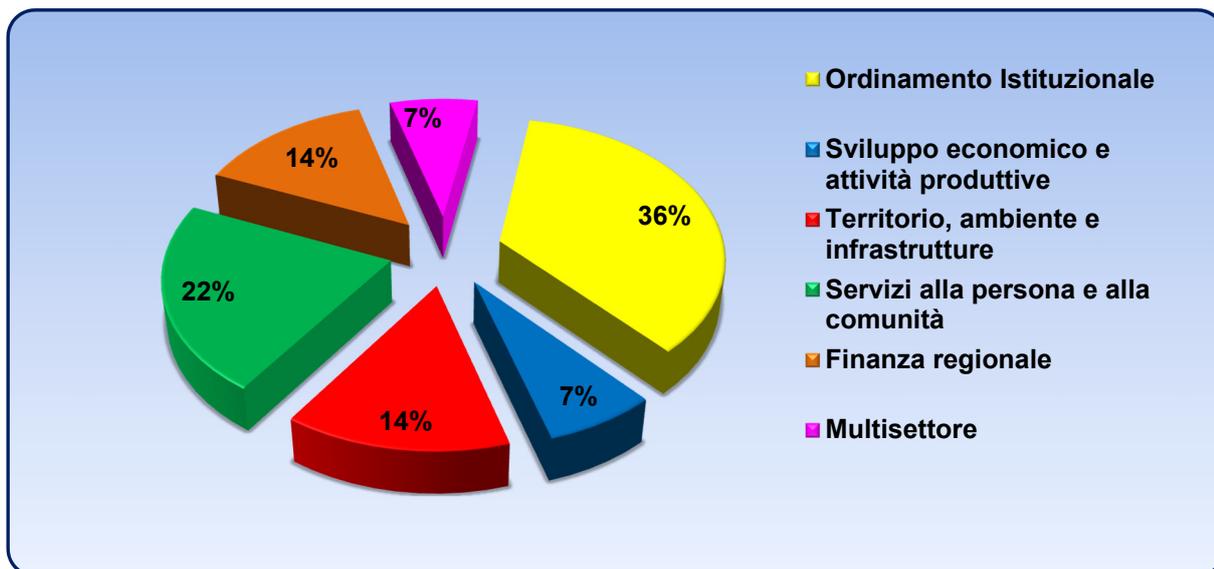
I dati ottenuti attraverso l'analisi della produzione legislativa relativa all'anno 2014, svolta sulla base dello schema classificatorio sopra descritto, sono riprodotti in termini quantitativi nella tabella 15 e, in termini percentuali, nel grafico 7.

Essi consentono di individuare le aree tematiche in cui il legislatore regionale, nell'ambito delle proprie competenze, ha ritenuto maggiormente urgente intervenire a livello normativo.

Tab. 15 – Distribuzione della produzione legislativa per macrosettori – Anno 2014

MACROSETTORE	N. LEGGI
Ordinamento istituzionale	10
Sviluppo economico e attività produttive	2
Territorio, ambiente e infrastrutture	4
Servizi alla persona e alla comunità	6
Finanza regionale	4
Multisetto	2
TOTALE	28

Graf. 7 – Distribuzione in percentuale della produzione legislativa per macrosettori - Anno 2014



L'anno appena trascorso, dunque, si contraddistingue per una produzione legislativa che ha raggiunto la sua massima concentrazione nel macrosetto denominato "Ordinamento istituzionale", nel quale vanno compresi tutti quei provvedimenti legislativi riguardanti la disciplina degli organi regionali, del personale, degli enti locali, dei rapporti internazionali e simili. In quest'ambito, infatti, si registrano 10 interventi legislativi, pari al 36% del totale delle leggi approvate.

I dati disponibili, inoltre, indicano che un altro macrosettore di rilievo è stato quello relativo ai “Servizi alla persona e alla comunità”, in cui vanno fatte rientrare 6 leggi, ovvero il 22%. Seguono, poi, il macrosettore “Territorio, ambiente e infrastrutture” e quello “Finanza regionale” con 4 leggi ciascuno, pari al 14%.

Infine, sia nell’ambito del macrosettore “Sviluppo economico e attività produttive” che nell’ambito del “Multisetto” sono state approvate solo 2 leggi (pari al 7%).

1.8 Le singole leggi

Si riportano di seguito le leggi approvate dall’Assemblea regionale nell’anno 2014, distinte per macrosettore e accompagnate da sintetiche informazioni sui contenuti, l’*iter* e la pubblicazione.

La tabella accanto a ciascuna legge indica, in particolare, il numero della proposta di legge (nel caso vi siano più numeri, la proposta è il risultato dell’esame abbinato di più testi), soggetto proponente, la Commissione di merito, il numero delle sedute di Commissione, le eventuali audizioni svolte, nonché il numero delle sedute consiliari dedicate alla discussione della proposta e la durata dell’*iter* formale e di quello effettivo.

LEGGI 2014 (*)

Nel 2014 sono state promulgate e pubblicate 28 leggi.

Macrosettore "Ordinamento Istituzionale" (n. 10 leggi)

Organi della Regione (1)

Legge regionale 10 settembre 2014, n. 18	PdI Statutaria	15/IX
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria).	Iniziativa	Consiglio
<i>(Approvata nella seduta del 31.03.2014)</i>	Commissione di merito	I Commissione
La legge di revisione statutaria in esame stabilisce la riduzione del numero dei componenti del Consiglio regionale e dei componenti della Giunta regionale, così come previsto dall'art. 14, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ed in linea con quanto sancito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 35/2014.	Sedute	/
L'art. 2, comma 1, lett. c) che prevede la figura del "consigliere supplente", è stato, invece, oggetto di impugnativa da parte del Governo (su testo approvato in seconda lettura) ed il giudizio era ancora pendente innanzi alla Corte costituzionale al momento della promulgazione; per tale motivo, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale del 15 ottobre 2014 è stato disposto l'annullamento parziale dell'atto di promulgazione della legge di revisione statutaria, limitatamente alla lett. c) dell'art. 2, comma 1.	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	2
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	/
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	BURC n. 42 del 11 settembre 2014

Personale e amministrazione (1)

<p>Legge regionale 13 gennaio 2014, n. 3</p> <p>Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 febbraio 2012, n. 3 (Misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione regionale ed attuazione nell'ordinamento regionale delle disposizioni di principio contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150).</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 19.12.2013)</i></p> <p>La presente legge contiene modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 3 del 2012 avente per oggetto: "Misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione regionale ed attuazione nell'ordinamento regionale delle disposizioni di principio contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150"; in particolare gli articoli 6, 11 e 12 si adeguano al d.lgs n. 150/2009 e alle ultime delibere della CIVIT contenenti le relative linee guida.</p>	Pdl	485/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	I Commissione
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	164
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	74
	Pubblicata	BURC n. 1 del 2 gennaio 2014, supplemento straordinario n. 5 del 15 gennaio 2014

Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta (3)

<p>Legge regionale 6 giugno 1014, n. 8</p> <p>Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale).</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 03.06.2014)</i></p> <p>La legge in oggetto, avvalendosi del potere attribuito alle Regioni dall'art. 2 della legge costituzionale n. 1/1999, modifica ed integra la vigente legge elettorale regionale n. 1/2005, anche al fine di renderla compatibile con le modifiche statutarie, a loro volta attuative del d.l. 138/2011. L'intervento normativo in esame, infatti, riduce da 50 a 30 il numero dei consiglieri regionali (ad esclusione del Presidente della Giunta regionale), così come stabilito dall'art. 14, comma 1, lett. a) del citato d.l. 138/2011, che determina il numero massimo dei consiglieri regionali in relazione alla popolazione della Regione; a tale riduzione consegue la modifica dei seggi assegnabili. E', inoltre, prevista una riduzione delle circoscrizioni elettorali che passano da cinque a tre: Nord (provincia di Cosenza), Centro (province di Catanzaro, Crotone e Vibo) e Sud (provincia di Reggio Calabria); per la circoscrizione Centro, le liste elettorali devono essere composte, a pena di inammissibilità, in modo che ci sia almeno un candidato residente per ciascuna delle province corrispondenti. Viene innalzata la soglia di sbarramento, escludendo dal riparto dei seggi le liste regionali che non abbiano ottenuto almeno il 15% su scala regionale, o almeno il 4%, se facenti parte di una coalizione; previsto anche uno sbarramento per le coalizioni che non abbiano ottenuto complessivamente nell'intera Regione almeno il 15% dei voti validi.</p> <p>Come ulteriore novità, si prevede che le elezioni siano indette dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale e d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di Catanzaro. In caso di impedimento permanente o di morte del Presidente della Giunta regionale o negli altri casi previsti dallo Statuto, le elezioni devono essere indette dal Vicepresidente della Giunta con le stesse modalità.</p>	Pdl	574/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	I Commissione
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	23
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Pubblicata	BURC n. 25 del 9 giugno 2014

Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16	Pdl	Progetti abbinati 590/IX - 591/IX
<p>Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2009, n. 25 (Norme per lo svolgimento di elezioni primarie per la selezione di candidati alla elezione di Presidente della Giunta regionale).</p>	Iniziativa	Consiglio
<p><i>(Approvata nella seduta del 07.08.2014)</i></p>	Commissione di merito	I Commissione
<p>La legge interviene sulla disciplina delle elezioni primarie per la selezione dei candidati alla Presidenza della Giunta regionale, introdotta con l.r. 17 agosto 2009, n. 25.</p>	Sedute	/
<p>In particolare, è prevista l'abrogazione del comma 3 dell'art. 5 della citata norma, relativo agli adempimenti procedurali in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale.</p>	Audizioni	/
<p>Inoltre, come sancito dalla nuova formulazione dell'art. 16 bis, l'applicabilità della norma decorre dall'indizione delle elezioni della X legislatura.</p>	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Pubblicata	BURC n. 36 dell'11 agosto 2014

Legge regionale 12 settembre 2014, n. 19	Pdl	594/IX
Modifica della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale).	Iniziativa	Consiglio
<i>(Approvata nella seduta dell'11.09.2014)</i>	Commissione di merito	/
La legge apporta una serie di modifiche alla l.r. 1/2005, a seguito delle censure di incostituzionalità sollevate dal Governo.	Sedute	/
In particolare, sono state ripristinate le percentuali di sbarramento e del numero dei seggi attribuiti quale premio di maggioranza alle soglie esistenti prima delle modifiche introdotte dalla l.r. 8/2014, ad eccezione della soglia di sbarramento relativa alle coalizioni, che viene ridotta dal 15% all'8%.	Audizioni	/
Inoltre, la riscrittura del comma 3 dell'art. 1 della l.r. 1/2005 comporta anche il venir meno dei dubbi sollevati in merito all'interpretazione del concetto di "coalizione".	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Pubblicata	BURC n. 43 del 12 settembre 2014

Altro (persone giuridiche private, sistema statistico regionale, etc.) (5)

<p>Legge regionale 24 febbraio 2014, n. 7</p> <p>Ratifica dell'accordo tra la Regione Calabria e la Regione Campania per la disciplina delle modalità di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 17.02.2014)</i></p> <p>Con la presente legge viene ratificato l'accordo tra la Regione Calabria e la Regione Campania avente ad oggetto la disciplina sulle modalità di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno.</p> <p>L'articolo 2 contiene l'ordine di esecuzione e, successivamente, viene indicata la copertura finanziaria e disposta l'abrogazione della legge regionale 26 luglio 2012, n. 32.</p>	DI	538/IX
	Iniziativa	Giunta
	Commissione di merito	I Commissione
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	25
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	BURC n. 9 del 3 marzo 2014

<p>Legge regionale 11 agosto 2014, n. 17</p> <p>Centro oncologico di eccellenza e di alta specializzazione per la ricerca dei tumori di Germaneto, gestito dalla fondazione T. Campanella.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 07.08.2014)</i></p> <p>Ai sensi della norma in oggetto, la Regione Calabria individua nel Centro oncologico di eccellenza e di alta specializzazione per la ricerca dei tumori di Germaneto, gestito dalla Fondazione T. Campanella, la struttura idonea ad assumere il ruolo di Centro oncologico di riferimento regionale ed a richiedere, compatibilmente con la programmazione sanitaria regionale, il riconoscimento quale Istituto di Ricovero e Cura di Carattere Scientifico (IRCCS) privato con indirizzo oncologico.</p>	Pdl	593/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	III Commissione
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Pubblicata	BURC n. 36 dell'11 agosto 2014

<p>Legge regionale 01 luglio 2014, n. 10</p> <p>Modifiche alla legge regionale 15 marzo 2002, n. 13 (Testo Unico della struttura e finanziamento dei Gruppi consiliari.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 25.06.2014)</i></p> <p>La legge contiene modifiche all'art. 7, commi 4 e 5, della legge regionale 15 marzo 2012, n. 13.</p>	Pdl	585/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	I Commissione
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	BURC n. 30 del 7 luglio 2014

<p>Legge regionale 11 agosto 2014, n. 15</p> <p>Modifica della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria).</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 07.08.2014)</i></p> <p>La norma contiene modifiche ed integrazioni alla l.r. 10 gennaio 2013, n. 2, riguardante la disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Giunta e del Consiglio regionale della Calabria.</p> <p>In particolare, al fine di evitare le conseguenze derivanti da una pronuncia di illegittimità costituzionale dell'impugnata disposizione di cui all'art. 2 della citata legge, la norma in oggetto interviene sulle modalità di nomina del collegio dei revisori dei conti, stabilendo, quale unico meccanismo di scelta, quello dell'estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco istituito presso il Consiglio regionale della Calabria.</p> <p>E' inoltre prevista, all'entrata in vigore della legge, l'immediata decadenza dei componenti del Collegio dei revisori del Consiglio e della Giunta regionale <i>pro tempore</i>, nonché il rinnovo dell'organo collegiale secondo le nuove modalità previste.</p>	Pdl	592/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	I Commissione
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Pubblicata	BURC n. 36 dell'11 agosto 2014

Legge regionale 16 ottobre 2014, n. 21	Pdl	600/IX
Modifiche alla legge regionale 15 marzo 2002, n. 13, recante : “Testo unico della struttura e finanziamento dei gruppi consiliari”.	Iniziativa	Consiglio
<i>(Approvata nella seduta del 07.10.2014)</i>	Commissione di merito	I Commissione
L'art. 7 (Rendiconti e controlli) della l.r. 13/2002 prevede, fra l'altro, che in caso di deliberazione di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, consegua l'obbligo per il Gruppo consiliare di restituire le somme ricevute.	Sedute	/
L'intervento modificativo in esame scaturisce dalla necessità di definire le modalità attraverso le quali deve essere adempiuto questo obbligo. In particolare, è prevista la predisposizione di un piano di rientro, approvato dall'Ufficio di Presidenza, che contempli progressive decurtazioni del contributo annuale spettante al Gruppo per le spese di funzionamento e per le spese di personale.	Audizioni	/
In caso di cessazione del gruppo o di fine legislatura, è stabilito che la restituzione venga effettuata con il rimborso dei contributi già riscossi dal gruppo e non ancora utilizzati.	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Pubblicata	BURC n. 51 del 16 ottobre 2014

Macrosettore “Sviluppo economico ed attività produttive” (n. 2)

Commercio, fiere e mercati (1)

<p>Legge regionale 16 ottobre 2014, n. 28</p> <p>Integrazione alla legge regionale 12 aprile 1990, n. 22 (Criteri per l'esercizio da parte dei comuni della Calabria delle funzioni amministrative in materia di rivendite di quotidiani e periodici).</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 07.10.2014)</i></p> <p>La norma integra la disciplina contenuta nella l.r. 22/90, al fine di consentire, ai titolari dei punti vendita esclusivi di stampa quotidiana e periodica, di ampliare le proprie prospettive di sviluppo economico attraverso lo svolgimento di un'attività di vendita secondaria e marginale.</p> <p>In particolare, con l'introduzione dell'art. 2 bis, ai suddetti titolari è riconosciuta la possibilità di vendere, entro limiti predefiniti di superficie, ulteriori prodotti, di natura alimentare, che non necessitino di manipolazione.</p>	Pdl	533/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	I Commissione
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	288
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	265
	Pubblicata	BURC n. 51 del 16 ottobre 2014

Altro (per es.: programmazione negoziata, programmi economici, supporto e assistenza allo sviluppo locale, etc.) (1)

<p>Legge regionale 13 gennaio 2014, n. 2</p> <p>Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13"</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 19.12.2013)</i></p> <p>La presente legge modifica l'art. 20 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13 che così recita: "A decorrere dall'esercizio finanziario 2014 il valore dell'aliquota del prodotto ottenuto dalle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio di Crotone e nelle aree marine prospicienti è destinato alla realizzazione di un Accordo di programma tra Regione e i Comuni titolari delle risorse di cui sopra".</p>	Pdl	511/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	Il Commissione
	Sedute	1
	Audizioni	1
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	42
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	9
	Pubblicata	BURC n. 1 del 2 gennaio 2014, supplemento straordinario n. 5 del 15 gennaio 2014

Macrosettore "Territorio, Ambiente e infrastrutture" (n. 4)

Territorio e Urbanistica (incluso demanio, edilizia) (2)

Legge regionale 13 gennaio 2014 , n. 4	DI	518/IX
Modifica articolo 30 della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7 e ss. mm. e ii. e articolo 20 della legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22 e ss. mm. e ii.	Iniziativa	Giunta
<i>(Approvata nella seduta del 19.12.2013)</i>	Commissione di merito	IV Commissione
La presente legge abroga il comma 4 dell'art. 30 della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7 e ss. mm. e ii., e il comma 2 dell'art. 20 della legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22 e ss. mm. e ii. viene sostituito dalla seguente dicitura: <i>"L'avvio dei lavori per ogni singolo intervento compreso nei Programmi di Recupero Urbano, anche localizzati con la stipula tli Accorti; di Programma, dovrà avvenire entro il 30 aprile 2014. Sono altresì prorogati, fino a tale data, i termini di validità della variante urbanistica (...omissis...)"</i> .	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	22
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Pubblicata	BURC n. 1 del 2 gennaio 2014, supplemento straordinario n. 5 del 15 gennaio 2014

Legge regionale 28 luglio 2014, n. 13	DI	587/IX
Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria.	Iniziativa	Giunta
<i>(Approvata nella seduta del 21.07.2014)</i>	Commissione di merito	IV Commissione
La presente legge nasce per modificare e integrare la legge urbanistica regionale e, in particolare, provvede ad eliminare i rischi connessi alla decadenza dei piani; ciò sia in considerazione del sopraggiungere della scadenza del termine, fissato dall'art. 65 della modificata l.r. 19/02 al 19 giugno 2014, sia della prevista decadenza dei precedenti strumenti urbanistici, all'atto di adozione dei nuovi PSC/PSA.	Sedute	1
	Audizioni	1
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	22
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	22
	Pubblicata	BURC n. 35 del 31 luglio 2014

Protezione della natura e dell'ambiente, tutela degli inquinamenti e gestione rifiuti (2)

<p>Legge regionale 20 febbraio 2014, n. 6</p> <p>Integrazione alla legge regionale 12 aprile 2013 n. 18 (Cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti. Disciplina transitoria delle competenze regionali e strumenti operativi).</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 17.02.2014)</i></p> <p>Nella presente legge viene aggiunto, all'art. 2 della legge regionale n. 18/2013, l'art. 2bis che riguarda, in particolare, il completamento e la regolamentazione del sistema impiantistico regionale della gestione dei rifiuti e, soprattutto, dei rifiuti speciali nel territorio regionale.</p>	Pdl	543/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	IV Commissione
	Sedute	1
	Audizioni	1
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	12
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Pubblicata	BURC n. 8 del 21 febbraio 2014

<p>Legge regionale 11 agosto 2014, n. 14</p> <p>Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 17.02.2014)</i></p> <p>La presente legge disciplina, in conformità con i principi definiti dalle norme comunitarie ed in attuazione della legge statale, l'organizzazione e lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nella Regione Calabria, al fine di garantire l'accesso universale, la salvaguardia dei diritti degli utenti, la protezione dell'ambiente, l'efficienza e l'efficacia del servizio, il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica e l'uso efficiente delle risorse, in armonia con il Piano regionale dei rifiuti e con le connesse linee guida, nei quali sono definite le funzioni della Giunta regionale e degli altri enti territoriali, con espresso riferimento alla salvaguardia ambientale del territorio calabrese e alla tutela della salute dei cittadini.</p>	DI/ Pdl	458/471/IX
	Iniziativa	Giunta/Consiglio
	Commissione di merito	IV Commissione
	Sedute	11
	Audizioni	11
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	96
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	41
	Pubblicata	BURC n. 36 dell'11 agosto 2014

Macrosettore “Servizi alla persona e alla comunità” (n. 6)

Lavoro (2)

Legge regionale 13 gennaio 2014, n. 1	DI	531/IX
Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato di cui al D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125.	Iniziativa	Giunta
<i>(Approvata nella seduta del 19.12.2013)</i>	Commissione di merito	III Commissione
La legge in oggetto prevede l'avvio di un percorso volto alla stabilizzazione dei lavoratori appartenenti al bacino LSU/LPU, nel quadro delle misure per la riduzione del precariato adottate a livello nazionale.	Sedute	/
A tal fine, è prevista l'istituzione di un elenco regionale nel quale, a domanda, vengono inseriti i lavoratori impegnati in attività socialmente utili (art. 2, comma 1, d.lgs 81/2000) e di pubblica utilità (art. 3, comma 1, d.lgs 280/97), secondo criteri che contemperano l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio ed i carichi familiari. A decorrere dall'entrata in vigore della legge e fino al 31 dicembre 2016, gli enti territoriali aventi posti vacanti in organico relativamente alle qualifiche per le quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, nel rispetto del loro fabbisogno e nell'ambito dei vincoli finanziari, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratto a tempo parziale, dei soggetti utilizzati inclusi nell'elenco suddetto.	Audizioni	/
Per i lavoratori inseriti con qualifiche superiori si applicano, invece, le procedure di reclutamento speciale transitorio (concorsi riservati) previste dall'art. 4, comma 6, del d.l. 101/2013, nel rispetto dei limiti ivi previsti. Inoltre, fino al 31 dicembre 2016, si consente agli enti territoriali interessati di prorogare i contratti di lavoro a tempo indeterminato, nonché di utilizzare i soggetti aventi diritto all'iscrizione	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Pubblicata	BURC n. 1 del 2 gennaio 2014, suppl. straord. n. 5 del 15 gennaio 2014

<p>nell'elenco regionale. Analoghe disposizioni sono previste per i lavoratori di cui alle leggi regionali n. 15/2008, n. 28/2008 e n. 8/2010, per i quali la Giunta regionale provvede alla costituzione di apposito elenco.</p>		
---	--	--

<p>Legge regionale 7 luglio 2014, n. 12</p> <p>Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 6, e dell'articolo 4 della legge regionale 13 gennaio 2014, n. 1.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 25.06.2014)</i></p> <p>Oggetto della presente legge è l'interpretazione autentica del comma 6 degli artt. 1 e 4 della legge regionale 13 gennaio 2014, n. 1, concernente "Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato di cui al Dlgs 30 ottobre 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 201, n. 125".</p> <p>Tale legge interpretativa si è resa necessaria al fine di chiarire:</p> <p>a) quali soggetti abbiano diritto all'inserimento nel relativo elenco regionale, così favorendo il superamento del precariato ed evitando ingiuste disparità di trattamento nei confronti dei lavoratori che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 1/2014, svolgevano ancora la loro attività presso enti interamente partecipati dalla Regione Calabria;</p> <p>b) la natura dei contratti di lavoro oggetto della proroga di cui all'art. 4 della l.r. 1/2014.</p>	Pdl	586/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	III Commissione
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	BURC n. 31 del 7 luglio 2014

Formazione professionale (1)

<p>Legge regionale 20 febbraio 2014, n. 5</p> <p>Modifica alla legge regionale 18 dicembre 2013 n. 53 (Disciplina del Sistema Regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale).</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 17.02.2014)</i></p> <p>La presente legge modifica e integra il comma 3 dell'art. 14 della l.r. 53/2013, e, precisamente, istituisce un'anagrafe regionale degli studenti con informazioni sui percorsi scolastici formativi a partire dal primo anno della scuola primaria.</p>	Pdl	544/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	III Commissione
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	89
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	BURC n. 8 del 21 febbraio 2014

Altro (per es.: sicurezza personale, polizia locale; tutela degli utenti e dei consumatori; contrasto all'usura, etc. (3)

Legge regionale 16 ottobre 2014, n. 22	Pdl	581/IX
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 luglio 2008, n. 24 e s.m.i..	Iniziativa	Consiglio
<i>(Approvata nella seduta del 07.10.2014)</i>	Commissione di merito	III Commissione
La legge contiene modifiche ed integrazioni alla l.r. 24/2008, recante "Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private".	Sedute	/
In particolare, l'art 9 della citata norma è integralmente sostituito al fine di semplificare le procedure di cessione dell'autorizzazione sanitaria e dell'accreditamento.	Audizioni	/
E' introdotto, inoltre, l'art. 9 bis che definisce in modo puntuale le ipotesi di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria.	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	126
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Publicata	BURC n. 51 del 16 ottobre 2014

<p>Legge regionale 16 ottobre 2014, n. 26</p> <p>Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2011, n. 30 (Disposizioni transitorie in materia di assegnazioni di sedi farmaceutiche).</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 07.10.2014)</i></p> <p>La norma modifica il comma 3 dell'art. 1 della l.r. 30/2011, con la finalità di estendere il beneficio del conseguimento della titolarità della farmacia ai soggetti che gestiscono sedi farmaceutiche attribuite in gestione provvisoria a seguito dello scorrimento delle graduatorie di concorsi specifici e, dunque, non soltanto agli idonei di quello bandito nel 1997, per come previsto dal previgente testo della citata l.r. 30/2011.</p>	Pdl	554/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	III Commissione
	Sedute	1
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	207
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	180
	Pubblicata	BURC n. 51 del 16 ottobre 2014

<p>Legge regionale 16 ottobre 2014, n. 27</p> <p>Norme in tema di donazione degli organi e tessuti.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 07.10.2014)</i></p> <p>La legge disciplina le dichiarazioni di volontà in materia di donazione di organi e tessuti.</p> <p>Ogni cittadino maggiorenne può esprimere il proprio consenso o diniego, presso l'Ufficio Anagrafe del proprio Comune di appartenenza, in sede di rilascio o rinnovo del documento di identità.</p> <p>Sono, altresì, regolamentati gli obblighi dell'Ufficiale dell'anagrafe ai fini dell'acquisizione, su apposito modulo, del consenso informato alla predetta dichiarazione, nonché gli obblighi di trasmissione al Sistema informativo trapianti delle informazioni fornite dal cittadino.</p>	Pdl	556/IX
	Iniziativa	Consiglio
	Commissione di merito	III Commissione
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	187
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Pubblicata	BURC n. 51 del 16 ottobre 2014

Macrosettore "Finanza regionale" (n. 3)

Bilancio (1)

Legge regionale 1 luglio 2014, n. 9 Assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016 a norma dell'articolo 22 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. <i>(Approvata nella seduta del 25.06.2014)</i> La legge determina l'assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014 - 2016.	DI	579/IX
	Iniziativa	Giunta
	Commissione di merito	II Commissione
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	23
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	BURC n. 30 del 7 luglio 2014

Legge regionale 16 ottobre 2014, n. 24	DI	595/IX
Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2014, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.	Iniziativa	Giunta
<i>(Approvata nella seduta del 07.10.2014)</i>	Commissione di merito	/
La presente legge dispone una variazione compensativa nell'ambito di spese autorizzate con il bilancio 2014 (art. 2, legge regionale 30 dicembre 2013, n. 57 – allegato tabella C).	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Pubblicata	BURC n. 51 del 16 ottobre 2014

<p>Legge regionale 16 ottobre 2014, n. 25</p> <p>Variatione al bilancio per l'esercizio finanziario 2014, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.</p> <p><i>(Approvata nella seduta del 07.10.2014)</i></p> <p>La presente legge dispone una variazione compensativa nell'ambito di spese autorizzate con il bilancio 2014 (art. 2, legge regionale 30 dicembre 2013, n. 57 – allegato tabella C).</p>	DI	598/IX
	Iniziativa	Giunta
	Commissione di merito	/
	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Pubblicata	BURC n. 51 del 16 ottobre 2014

Contabilità regionale (1)

Legge regionale 16 ottobre 2014, n. 23	DI	577/IX
Rendiconto generale relativo all'esercizio finanziari 2013.	Iniziativa	Giunta
<i>(Approvata nella seduta del 07.10.2014)</i>	Commissione di merito	II Commissione
La legge approva il rendiconto generale della Regione, relativo all'esercizio finanziario 2013.	Sedute	/
Tale documento contabile, disciplinato dagli artt. 54 e 55 della l.r. 8/2002, dimostra i risultati ottenuti da tutte le operazioni di gestione compiute nell'esercizio di riferimento, consentendo di conoscere in che modo e in che misura si sono realizzate le previsioni di bilancio.	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	140
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	1
	Pubblicata	BURC n. 51 del 16 ottobre 2014

Macrosettore "Multisettores"

(Non ascrivibile ad altri settori) (2)

Legge regionale 7 luglio 2014, n. 11	Pdl	584/IX
Provvedimenti in materia di cultura, lavori pubblici, politiche sociali e formazione, servizi alle imprese, trasporto pubblico locale.	Iniziativa	Consiglio
<i>(Approvata nella seduta del 25.06.2014)</i>	Commissione di merito	III Commissione
Con la presente legge, la Regione Calabria promuove interventi in materia di cultura, lavori pubblici, politiche sociali e formazione, servizi alle imprese, trasporto pubblico locale, al fine di garantire maggiore efficacia ed efficienza agli interventi regionali.	Sedute	/
	Audizioni	/
	Numero sedute Aula	1
	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	1
	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	/
	Pubblicata	BURC n. 31 del 7 luglio 2014

Legge regionale 16 ottobre 2014, n. 20	Pdl	551/IX
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 30 ottobre 2012, n. 48, 8 luglio 2002, n. 24, 12 ottobre 2012, n. 45, 7 marzo 2000, n. 10, 17 maggio 1996, n. 9.	Iniziativa	Consiglio
<i>(Approvata nella seduta del 07.10.2014)</i>	Commissione di merito	Il Commissione
La legge modifica ed integra una serie di norme regionali in materia agricola e forestale, al fine di adeguarle al mutato quadro legislativo nazionale e comunitario.	Sedute	1
In particolare, l'intervento in oggetto riguarda le sottoelencate norme:	Audizioni	/
- I.r. 69/2012 – Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2013 – artt. 16 e 41;	Numero sedute Aula	1
- I.r. 48/2012 – Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Regione Calabria;	Numero giorni iter dalla data di assegnazione	218
- I.r. 45/2012 – Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale;	Numero giorni iter effettivo (calcolato dalla data di trattazione)	175
- I.r. 24/2002 – Interventi a favore del settore agricolo e agroalimentare;	Pubblicata	BURC n. 51 del 16 ottobre 2014
- I.r. 9/1996 – Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio.		

PARTE SECONDA

LA PRODUZIONE REGOLAMENTARE - ANNO 2014

LA PRODUZIONE REGOLAMENTARE – ANNO 2014

2. I Regolamenti

Il presente paragrafo è dedicato all'analisi quantitativa della produzione regolamentare dell'anno 2014.

Gli indicatori dimensionali adottati ai fini della presente analisi sono gli stessi utilizzati per l'esame delle leggi, ovvero il numero degli articoli, dei commi e dei caratteri.

Nel corso del 2014, sono stati approvati ed emanati, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto regionale, sei regolamenti. La produzione regolamentare risulta concentrata soprattutto nei primi mesi dell'anno, con ben 4 regolamenti adottati entro il mese di marzo e solo l'ultimo (il n. 6), risalente al mese di luglio, che si inquadra nella seconda metà del 2014.

Occorre rilevare che, tra di essi, più della metà (nn. 2, 3, 4 e 6) ha carattere di modifica, integrazione o abrogazione di altri regolamenti regionali vigenti, confermando così una tendenza già registrata nelle annualità precedenti.

Dei quattro regolamenti modificativi appena menzionati, poi, solo uno - il n. 6 - è intervenuto su un regolamento approvato nello stesso anno solare, e precisamente il n. 2, che, a sua volta, ha provveduto a modificare il n. 12 del 2009, contenente la disciplina delle procedure di alienazione del patrimonio immobiliare disponibile della Regione Calabria.

Tra i regolamenti approvati spiccano, invece, per l'estensione e la completezza di disciplina della materia trattata nonché per il rilievo di quest'ultima, il n. 1 relativo al "*Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP) della Regione Calabria*", e il n. 5, che detta le modalità ed i criteri di ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 92, commi 5 – 6, del d.lgs 163/2006 sugli appalti pubblici. A questi, va aggiunto il regolamento n. 4, riguardante le modalità di selezione degli esperti individuali per le attività di assistenza tecnica del POR Calabria relativi ai fondi comunitari (FESR, FSE e FSC) per gli anni 2007-2013, integralmente sostitutivo dei precedenti regolamenti n. 8/2009 e n. 9/2010.

Da ultimo, va menzionato il regolamento n. 3 che, come sopra anticipato, introduce alcune modifiche ad un altro regolamento regionale, ovvero il n. 7 del 28.06.2012, recante “*Procedure per la denuncia, il deposito e l’autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica di cui alla legge regionale n. 35 del 19 ottobre 2009 s.m.l.*”.

2.1 Dimensione fisica della regolamentazione

Al fine della puntuale definizione della dimensione fisica della produzione regolamentare relativa al 2014, si procede all’analisi dei regolamenti tenendo conto, così come avvenuto per le leggi, delle classi di ampiezza dei 3 indicatori fondamentali, e cioè gli articoli, i commi e, infine, i caratteri.

Tab. 16 - Regolamenti 2014 per classi di ampiezza in articoli

ARTICOLI	REGOLAMENTI
Da 1 a 5	n. 2, n. 3, n. 6
Da 6 a 10	//
Da 11 a 15	n. 5
Oltre 15	n. 1, n. 4

Tab. 17 – Regolamenti 2014 per classi di ampiezza in commi

COMMI	REGOLAMENTI
Da 1 a 10	n. 2, n. 3, n. 6
Da 11 a 20	//
Da 21 a 30	//
Da 31 a 40	//
Oltre 40	n. 1, n. 4, n. 5

Tab. 18 – Regolamenti 2014 per classi di ampiezza in caratteri

CARATTERI	REGOLAMENTI
Fino a 5000	n. 2, n. 3, n. 6
Da 5001 a 10000	//
Da 10001 a 15000	//
Da 15001 a 20000	//
Oltre 20000 caratteri	n. 1, n. 4, n. 5

Come si vede, nel 2014, i regolamenti adottati si collocano per lo più nelle 2 classi di ampiezza che sono poste agli estremi delle tabelle, sia per numero di articoli, sia per numero di commi e di caratteri.

2.2 Classificazione per macrosettore

Con la tabella successiva, i regolamenti emanati nel corso del 2014 vengono analizzati da un punto di vista sostanziale, ovvero tramite l'individuazione dei principali macrosettori di intervento.

E' così risultato che, nell'anno in esame, la produzione regolamentare si è complessivamente distribuita nell'ambito di tre macrosettori: "Ordinamento istituzionale" (1), "Territorio, ambiente e infrastrutture" (2) e "Multisetto" (3), ambito, quest'ultimo, nel quale vengono ricompresi gli atti non riferibili ad un'unica area tematica ed al quale sono riconducibili ben 3 dei 6 regolamenti adottati.

Nessun intervento ha invece riguardato i restanti macrosettori, relativi a "Sviluppo economico e attività produttive", "Servizi alla persona e alla comunità" e "Finanza regionale".

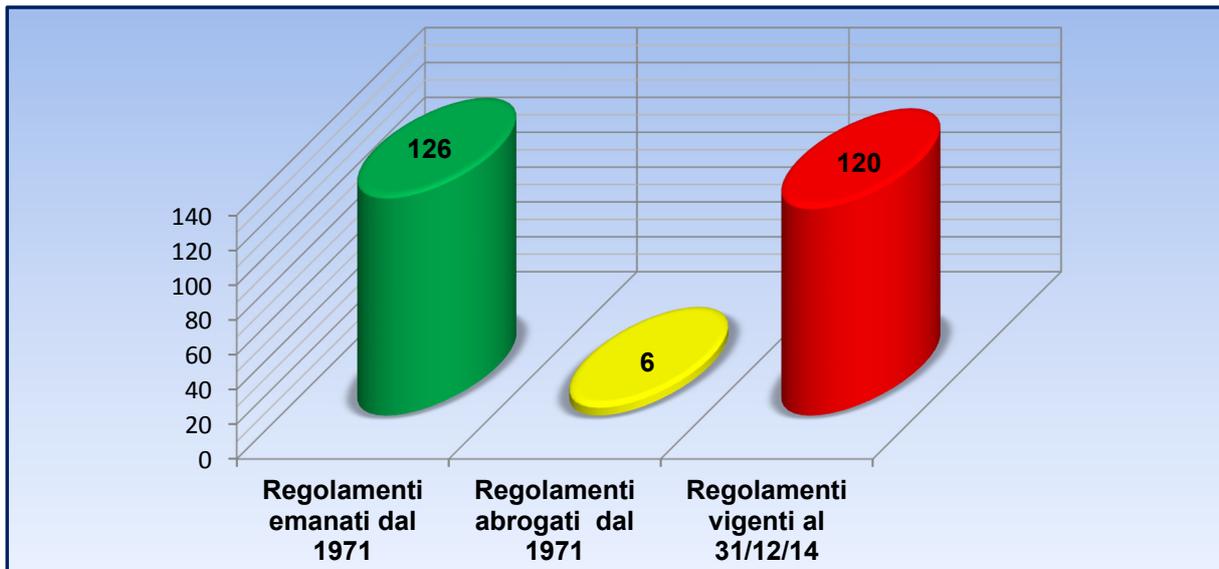
La ripartizione dei regolamenti per macrosettore è riepilogata nella sottostante tabella.

Tab. 19 – Regolamenti regionali anno 2014 per macrosettore

MACROSETTORE	N. ro	Numero regolamento
Ordinamento istituzionale	1	n. 1
Sviluppo economico e attività produttive	0	//
Territorio, ambiente e infrastrutture	2	n. 3, n. 5
Servizi alla persona e alla comunità	0	//
Finanza regionale	0	//
Multisetto	3	n. 2, n. 4, n. 6
TOTALE	6	

Nel grafico che segue, inoltre, si è inteso aggiornare il quadro della produzione regolamentare complessiva della Regione Calabria, partendo dalla prima legislatura ed arrivando al 31 dicembre 2014.

Graf. 8



Partendo da un numero totale di regolamenti pari a 126 emanati dal 1971, si arriva all'attuale numero di 120 regolamenti ad oggi vigenti, ottenuto considerando come abrogati anche i regolamenti interamente sostituiti da atti successivi, come avvenuto nel 2014 con il regolamento n. 4, che ha sostituito i precedenti n. 8/2009 e n. 9/2010 sulla medesima materia.

2.3 I singoli regolamenti

Di seguito sono riportate sintetiche informazioni sul contenuto di ciascun regolamento.

Regolamento regionale 6 febbraio 2014, n. 1

Regolamento di disciplina della performance e della premialità in attuazione della legge regionale 3 febbraio 2012, n. 3. (Supplemento straordinario n. 8 al B.U. della Regione Calabria – Parti I e II – n. 4 del 16 marzo 2013).

Il presente regolamento disciplina il sistema di misurazione e valutazione della performance della Regione Calabria.

La misurazione e la valutazione della performance organizzativa e individuale sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalla Regione Calabria, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati conseguiti dai singoli e dalle unità organizzative, in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri e di trasparenza.

La Regione adotta modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni di ogni fase del ciclo di gestione della performance. A tal fine, pubblica, sul proprio sito istituzionale, ogni documento prodotto in attuazione del ciclo di gestione della performance.

Le strutture preposte al controllo strategico e di gestione e alla valutazione del personale, ognuno per la propria competenza, con il parere positivo dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), predispongono le linee guida, metodologiche e operative, per la individuazione degli obiettivi strategici e operativi, per l'assegnazione e il monitoraggio degli obiettivi individuali.

Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, la Regione redige annualmente un documento, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale entro il 30 giugno, denominato Relazione sulla performance.

In sede di valutazione, il valutatore deve effettuare una ricognizione dei comportamenti che la normativa nazionale e regionale considera rilevanti ai fini della

misurazione e valutazione della performance individuale, indicando l'esito nella scheda di valutazione finale.

Le fasi del sistema di misurazione e valutazione della performance individuale sono: **assegnazione** degli obiettivi; **consuntivazione**, che consiste nella raccolta degli elementi per la valutazione consuntiva; **colloquio valutativo**, al termine del quale il valutatore compila la scheda di valutazione; **valutazione finale**.

Il sistema di incentivazione comprende l'insieme degli strumenti monetari e organizzativi finalizzati a valorizzare il personale e far crescere la motivazione interna.

La distribuzione degli incentivi non può essere effettuata in maniera indifferenziata, ma deve avvenire secondo una logica temporale di tipo bottom up.

La Regione riconosce selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'art. 62 del d.lgs 150/2009, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali ed integrativi di lavoro favorisce la crescita professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ai fini del continuo miglioramento dei processi e dei servizi offerti.

L'ammontare complessivo annuo delle risorse destinate alla premialità sono individuate, dalla Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale.

L'OIV opera secondo principi di indipendenza, con il compito di promuovere, supportare e garantire la validità metodologica e la corretta applicazione dell'intero sistema di performance management.

Regolamento regionale 20 febbraio 2014, n. 2

**Regolamento per la disciplina delle procedure di alienazione del patrimonio immobiliare disponibile della regione Calabria. (Modifiche al Regolamento regionale 20 agosto 2009 n. 12).
(BURC n. 9 del 3 marzo 2014)**

Il regolamento sostituisce il comma 1 dell'art. 3 del Regolamento n. 12/2009 onde estendere la sua disciplina a tutte le alienazioni e agli atti di disposizione relativi ai beni della Regione Calabria previsti dall'art. 4 della l.r. 20/2010.

Inoltre, sostituisce al comma 1 dell'art. 4, le parole "dichiarate disponibili" con le parole "nei casi previsti dall'art. 4 commi 2 e 3, L. R. 11 agosto 2010 n. 22."

Prevede, altresì, che la stima effettuata, nei casi e dai soggetti indicati al comma 2, lett. a) e c), resti comunque soggetta al parere di congruità dell'Agenzia delle Entrate -Ufficio del Territorio.

Infine, aggiunge una lettera c) al comma 3 dell'art.12, prevedendo "la dilazione congrua, su istanza dell'interessato, che versi in condizioni di temporanea difficoltà economica, ai sensi dell'art. 44 della l.r. 19/2009, certificata sulla base della documentazione prevista al comma 3 del citato articolo.

Regolamento regionale 20 febbraio 2014, n. 3

Modifiche al Regolamento regionale n. 7 del 28.06.2012 recante “Procedure per la denuncia, il deposito e l’autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica di cui alla legge regionale n. 35 del 19 ottobre 2009 S.M.I”.

(BURC n. 9 del 3 marzo 2014)

Il presente regolamento, nell’effettuare le modifiche a quello n. 12 del 28 giugno 2012, tra l’altro, sostituisce l’art. 13, disponendo che le amministrazioni comunali possano chiedere, motivatamente, alla Regione che la denuncia dei lavori, di cui all’art. 4, gli adempimenti di cui agli artt. 9 e 10, nonché gli altri atti amministrativi connessi a dette procedure e disciplinati dal suddetto regolamento, possano essere trasmessi, fino alla istituzione dello sportello unico, direttamente al competente Servizio Tecnico regionale.

Infine, Agli artt. 13bis, 14, comma 1, e 15 sostituisce le parole “per un periodo di mesi diciotto” con le parole “termine 31 dicembre 2015”.

Regolamento regionale 28 febbraio 2014, n. 4

Regolamento riguardante modalità di selezione degli Esperti Individuali per l'attività di assistenza tecnica del Por Calabria FESR 2007/2013, del Por Calabria FSE 2007/2013 e dell'FSC 2007/2013 (interamente sostitutivo del Regolamento n. 8 del 10 giugno 2009 e del Regolamento n. 9 dell'11 giugno 2010). (BURC n. 12 del 14 marzo 2014).

Il presente regolamento disciplina le modalità di selezione degli Esperti Individuali per le attività di assistenza tecnica dei Programmi Operativi Regionali FESR e FSE e dei Progetti finanziati dal Fondo di Sviluppo e Coesione per il periodo 2007/2013 (di seguito anche Programmi) e le modalità di funzionamento della banca dati per la loro selezione.

La selezione viene attivata, a seguito di pubblicazione di apposito avviso pubblico, nel caso di previo accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse professionali disponibili all'interno dell'amministrazione regionale, anche mediante forme di mobilità, in possesso dei necessari requisiti professionali.

L'assistenza tecnica è prestata a seguito del conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.

Le prestazioni richieste hanno una durata necessariamente circoscritta nel tempo e funzionale agli obiettivi dei Programmi.

La Regione, seleziona gli Esperti individuali, in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività di Assistenza Tecnica, che si siano registrati nella apposita banca dati disponibile sul sito regionale.

Regolamento regionale 17 aprile 2014, n. 5

**Regolamento regionale riguardante ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 92, commi 5 e 6, del d.lgs n. 163/2006 (approvato con deliberazione di Giunta regionale 5 agosto 2013, n. 284, limitatamente agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12 e 13 e con deliberazione del Consiglio regionale n. 392 del 31 marzo 2014, limitatamente agli articoli 1, 7, 8, 9 e 10).
(BURC n. 21 del 12 maggio 2014)**

Il presente regolamento è attuativo degli accordi tra l'amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali rappresentative del personale dirigenziale e non dirigenziale, in sede di contrattazione decentrata, in materia di incentivo ex art. 92, commi 5 e 6 del d.lgs 163/2006.

L'incentivo compensa le attività, prestate dal personale dipendente o comandato, per l'attuazione di interventi afferenti la materia dei lavori pubblici e per la redazione di atti di pianificazione previsti nel suddetto Codice degli appalti pubblici.

Nel caso di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, non è dovuto alcun incentivo se i predetti lavori sono fatti eseguire su semplice richiesta di preventivo e con determina di assegnazione ed impegno di spesa adottata dal dirigente competente.

L'atto di conferimento dell'incarico riporta i nominativi dei componenti il "Gruppo di lavoro", individuati su indicazione del responsabile del procedimento, ovvero l'elenco del personale incaricato.

Il Gruppo è nominato dal dirigente con proprio Decreto da notificare agli interessati.

Ai fini dell'assegnazione dell'incarico, il responsabile del procedimento verifica la presenza di soggetti idonei all'interno dell'Amministrazione e, in caso di motivato esito negativo, propone il ricorso a professionisti esterni.

Regolamento regionale 8 luglio 2014, n. 6

**Modifica al Regolamento regionale 24 Febbraio 2014, n. 2 approvato con D.G.R. n. 44 del 20/02/2014 (Modifiche al regolamento n. 12/2009 di disciplina delle vendite immobiliari).
(BURC n. 33 del 21 luglio 2014)**

Il terzo punto del Regolamento regionale 24 febbraio 2014, n. 2, è integralmente sostituito onde confermare la sottoposizione al parere di congruità dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio, richiesto a cura del Dipartimento Bilancio e Patrimonio, della stima effettuata nei casi e dai soggetti indicati al comma 2, lett. a) e c).

PARTE TERZA

L'INIZIATIVA LEGISLATIVA NELL'ANNO 2014

L'INIZIATIVA LEGISLATIVA NELL'ANNO 2014

3. LE PROPOSTE DI LEGGE. I DATI DEL 2014

Le proposte di legge (p.d.l.) sono state analizzate sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, con l'ausilio di grafici, tabelle e percentuali.

Sono state, infatti, suddivise per soggetto proponente e per livello di aggregazione dei proponenti, nonché sulla base dell'assegnazione alla competente Commissione di merito.

Si è effettuata, altresì, l'analisi per tipologia normativa e tecnica redazionale e, infine, le proposte sono state classificate per macrosettori e materie.

3.1 Il numero

Ciò premesso, nell'anno 2014, sono state presentate in Consiglio regionale 69 proposte di legge, di cui 2 concernenti la modifica dello Statuto e 2 di iniziativa di enti locali, comprese nel computo delle proposte di legge ordinarie.

Tab. 20 – P.d.l. presentate nell'anno 2014 con indicazione delle proposte statutarie

P.D.L.	ANNO 2014
ORDINARIE	67
STATUTARIE	2
TOTALE	69

3.2 La ripartizione per proponente

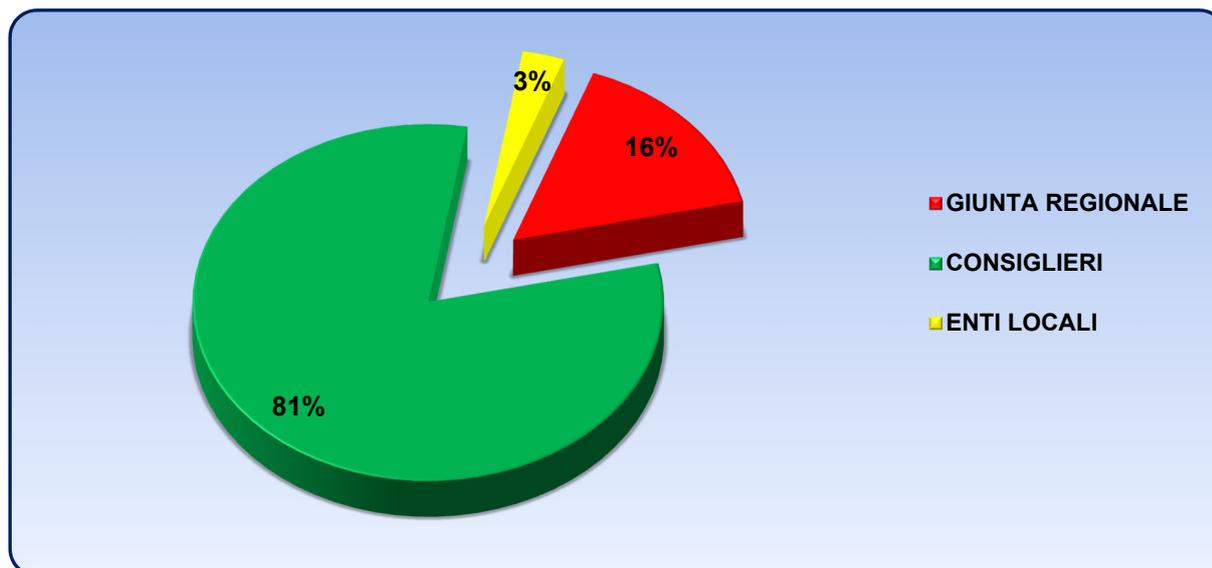
Utilizzando il criterio di ripartizione delle p.d.l. per soggetto proponente, risulta che su 69 proposte presentate, 56 (pari all'81%) sono di iniziativa consiliare, 11 (pari al 16%) sono di iniziativa della Giunta regionale e 2 (pari al 3%) di iniziativa degli enti locali. Manca, nel 2014, l'iniziativa popolare.

La rappresentazione dei dati esposti è offerta nella tabella 21, unitamente al grafico 9, in cui è dato risalto anche alla distribuzione percentuale delle p.d.l. per soggetto proponente.

Tab. 21 – P.d.l. distinte per soggetto proponente - Anno 2014

SOGGETTO PROPONENTE	NUMERO P.D.L. PRESENTATE
GIUNTA REGIONALE	11
CONSIGLIERI	56
ENTI LOCALI (Consigli comunali e provinciali)	2
INIZIATIVA POPOLARE	0
TOTALE	69

Graf. 9 – Distribuzione percentuale dei progetti di legge per soggetto proponente



Il grafico non soltanto illustra il volume dell’iniziativa legislativa, espresso in termini percentuali nell’anno di riferimento, ma, evidenzia pure che il contributo dei consiglieri alla produzione normativa regionale è nettamente superiore rispetto a quello della Giunta.

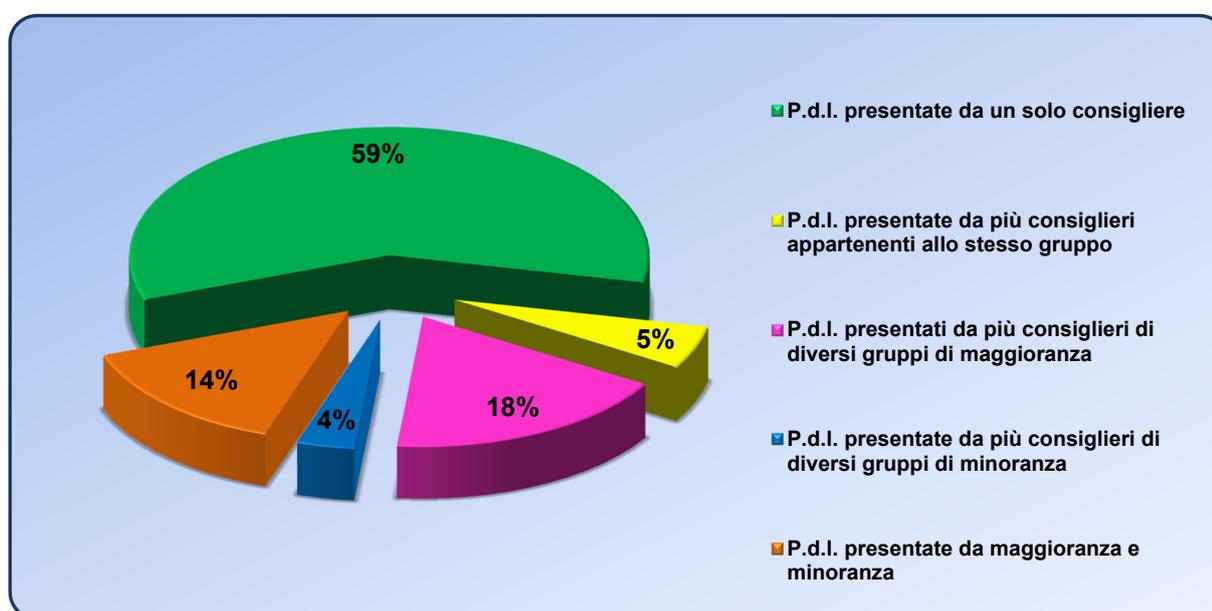
Alla luce di quanto sopra rappresentato, e considerato che, in termini quantitativi, il numero delle proposte di iniziativa consiliare è più consistente, appare conducente focalizzare l’analisi su tale ambito, utilizzando il criterio di selezione per livello di aggregazione dei proponenti.

Tale criterio consente di evidenziare se l’iniziativa dei proponenti sia individuale o, nel caso di proposte sottoscritte da più consiglieri, se il livello di condivisione politica sia trasversale o meno.

Tab. 22 - Proposte di legge di iniziativa consiliare suddivise per livello di aggregazione dei presentatori - Anno 2014

LIVELLI DI AGGREGAZIONE	NUMERO PROPOSTE DI LEGGE
P.d.l. presentate da un solo consigliere	33
P.d.l. presentate da più consiglieri appartenenti allo stesso gruppo	3
P.d.l. presentate da un intero gruppo	0
P.d.l. presentati da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	10
P.d.l. presentate da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	2
P.d.l. presentate dall'intera maggioranza	0
P.d.l. presentate da maggioranza e minoranza	8
TOTALE	56

Graf. 10 – Distribuzione percentuale p.d.l. di iniziativa consiliare distinte per livello di aggregazione dei proponenti - Anno 2014



Dalla tabella 22 e dal grafico 10, è agevole rilevare che, nel periodo considerato, il maggior numero delle p.d.l., ovvero il 59% (pari a 33 p.d.l.), è stato presentato da un solo consigliere.

Dato certamente meritevole di apprezzamento è quello che rappresenta il grado di trasversalità politica delle proposte di legge. Infatti, dal numero di proposte sottoscritto congiuntamente da maggioranza e minoranza (8), pur essendo sensibilmente inferiore rispetto al 2013 (11), in termini percentuali, risulta un tasso di incremento pari al 3,61%, atteso che si passa dal valore del 10,67% del 2013 a quello del 14,28% del 2014.

Il numero di p.d.l (3) presentate nel 2014 da più consiglieri dello stesso gruppo risulta, invece, essere lievemente inferiore rispetto al 2013 (4) pur registrando un tasso di incremento pari all'1,48%, atteso che si passa dal valore di 3,88% del 2013 a quello di 5,36% del 2014.

Una variazione in positivo si registra per le proposte presentate da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza, nell'anno di riferimento, che salgono a 10 (pari a 17,85%) rispetto alle 6 (pari al 5,82%), dell'anno precedente, registrando un incremento pari al 12,03%.

Una lieve variazione in positivo si registra, anche, per le proposte presentate da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza, che salgono a 2 (pari a 3,57%) rispetto a 1 (pari a 0,97%) dell'anno 2013, con un incremento (pari a 2,6%).

3.3 La classificazione per tipologia normativa e tecnica redazionale

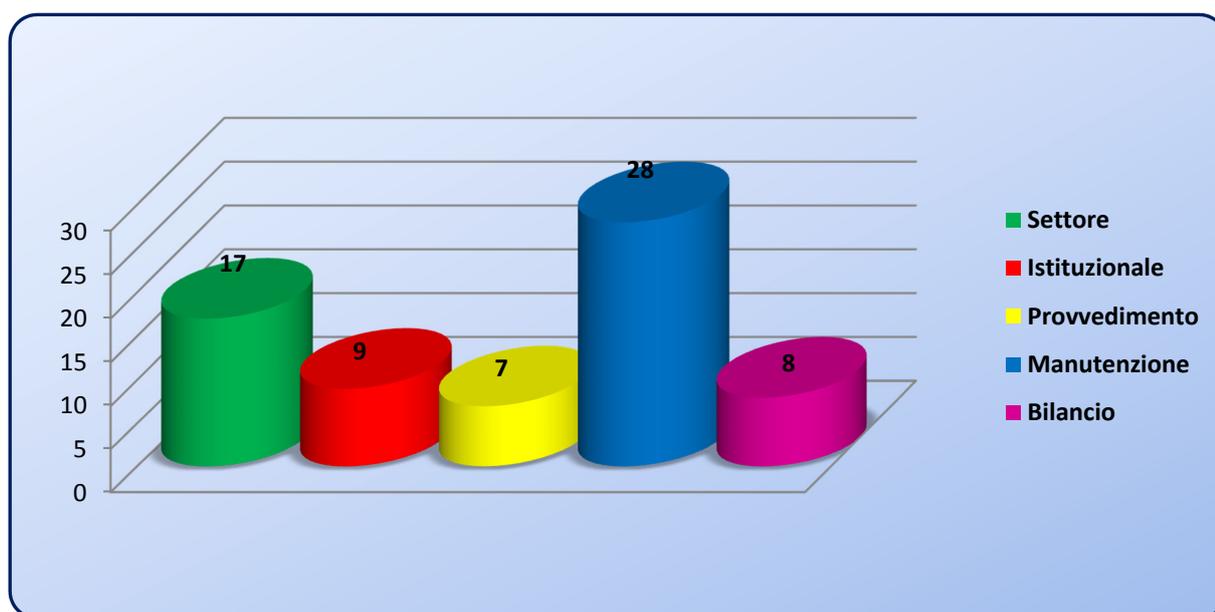
Traendo spunto dai criteri di classificazione già usati per le leggi, con le successive tabelle e i correlati grafici, si è proceduto a classificare le p.d.l. presentate nel 2014 in base alla tipologia prevalente delle norme contenute ed alla tecnica redazionale.

Tab. 23 – Distribuzione p.d.l. per tipologia normativa - Anno 2014

TIPOLOGIA NORMATIVA	ANNO 2014
Settore	17
Istituzionale	9
Provvedimento	7
Manutenzione	28
Bilancio	8
Intersettoriale	0
Abrogativa	0
TOTALE	69

N.B. Delle 69 p.d.l., 2 sono di modifica statutaria

Graf. 11 - Distribuzione p.d.l. per tipologia normativa - Anno 2014



Dalla precedente tabella 23 e dal grafico 11 risulta che, su un totale di 69 proposte presentate, quelle ascrivibili alla tipologia “Manutenzione” (28) e alla tipologia “Settore” (17) sono le più numerose.

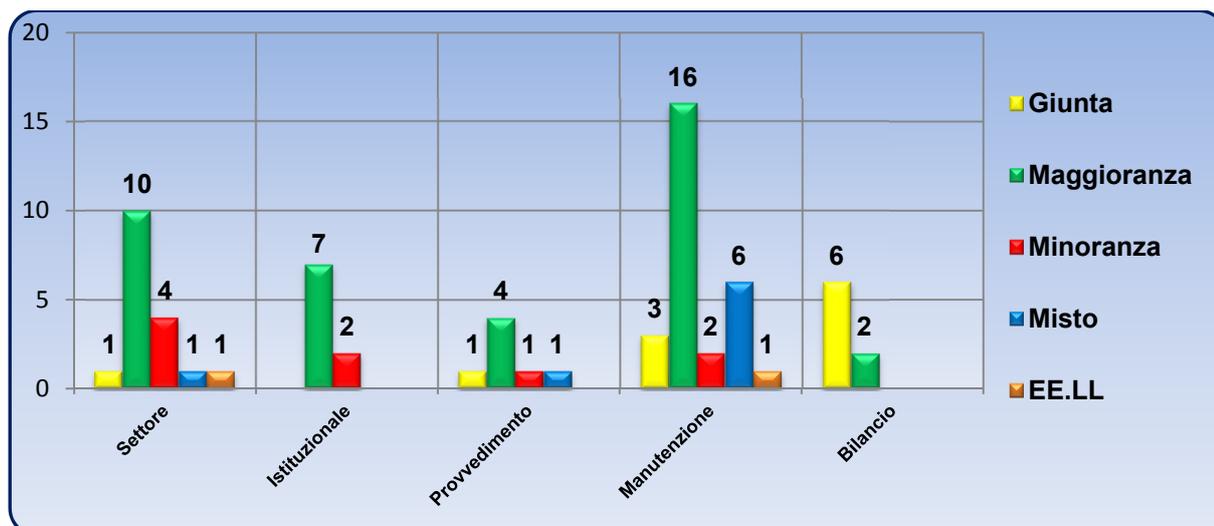
Seguono, le p.d.l. riconducibili alla tipologia “Istituzionale” (9), “Bilancio” (8) e “Provvedimento” (7), mentre nessuna proposta è riconducibile alle tipologie “Intersettoriale” e “Abrogativa”.

La successiva tabella 24, inoltre, pur distribuendo anch’essa le p.d.l. in base alla tipologia della normazione, ne calcola l’incidenza percentuale per soggetto proponente.

Tab. 24 - Incidenza percentuale p.d.l. per soggetto proponente rispetto alla tipologia della normazione – Anno 2014

Tipologia Normativa	Soggetto Proponente												Totale	
	Giunta		Magg.za		Min.za		Misto		In. Pop.		EE.LL.			
Settore	1	9%	10	26%	4	45%	1	12,5%	-	-	1	50%	17	25%
Istituzionale	-	-	7	18%	2	22%	-	-	-	-	-	-	9	13%
Provvedimento	1	9%	4	10%	1	11%	1	12,5%	-	-	-	-	7	10%
Manutenzione	3	27%	16	41%	2	22%	6	75%	-	-	1	50%	28	40%
Bilancio	6	55%	2	5%	-	-	-	-	-	-	-	-	8	12%
Intersettoriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abrogazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	11	100%	39	100%	9	100%	8	100%	-	-	2	100%	69	100%

Graf. 12 – Distribuzione percentuale p.d.l. per tipologia normativa - Anno 2014



Dai precedenti dati, si conferma il quadro già delineato, e, cioè, che le 69 p.d.l. presentate sono principalmente riconducibili alla tipologia normativa “Manutenzione” (con 28 p.d.l., pari al 40%); segue la tipologia “Settore” (con 17 p.d.l., pari al 25%), nonché quelle afferenti le tipologie “Istituzionale” (con 9 p.d.l., pari al 13%), “Bilancio” (8 pari al 12%) e, infine, “Provvedimento” (7 pari al 10%).

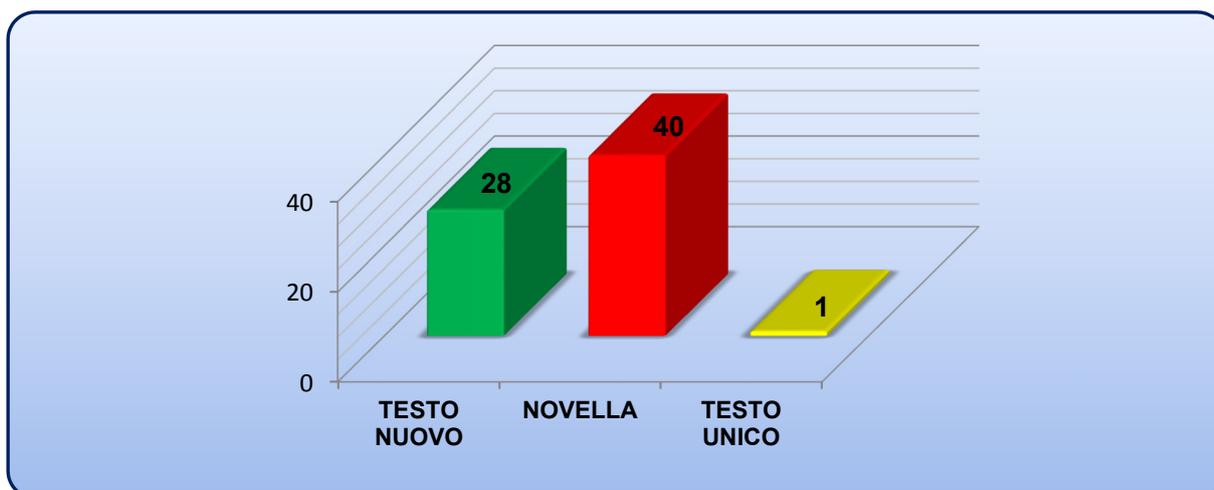
Inoltre, i dati, indicando anche l’incidenza delle p.d.l. per soggetto proponente, dimostrano che, nelle tipologie “Manutenzione” e “Settore”, la maggioranza ha fornito un contributo nettamente più rilevante rispetto agli altri soggetti politici proponenti. Come già evidenziato, la classificazione delle p.d.l. è stata effettuata, pure, con riferimento alla tecnica redazionale e al soggetto proponente.

In particolare, le tabelle e grafici che seguono indicano il numero di proposte suddivise in base a tali criteri di riferimento.

Tab. 25 - Distribuzione numerica p.d.l. rispetto alla tecnica redazionale – Anno 2014

TECNICA REDAZIONALE	NUMERO P.D.L.
TESTO NUOVO	28
NOVELLA	40
MISTO	0
TESTO UNICO	1
TOTALE	69

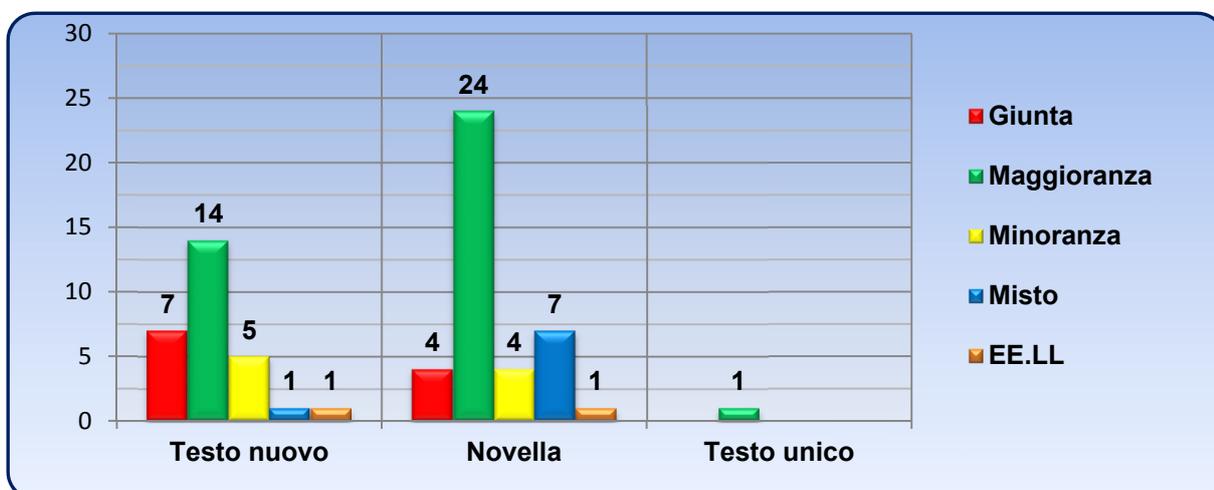
Graf. 13



Tab. 26 – Distribuzione p.d.I. rispetto alla tecnica redazionale e al soggetto proponente – Anno 2014

Tecnica Redazionale	Soggetto Proponente												Totale p.d.I	
	Giunta		Magg.za		Min.za		Misto		Iniz. pop.		EE.LL.			
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Testo nuovo	7	64%	14	36%	5	56%	1	12,5%	-	-	1	50%	28	41%
Novella	4	36%	24	61%	4	44%	7	87,5%	-	-	1	50%	40	58%
Mista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Testo unico	-	-	1	3%	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1%
Totale	11	100%	39	100%	9	100%	8	100%		100%	2	100%	69	100%

Graf. 14



Rispetto alla tecnica redazionale, il dato che emerge in maniera significativa che, in un certo modo, rispecchia quello relativo all'anno precedente, è la distribuzione diseguale dell'iniziativa legislativa.

Infatti, su un totale di 69 proposte presentate nell'anno 2014, ben 40 (pari al 58% del totale) sono riconducibili alla tecnica "Novella".

Segue la tecnica della "Testo nuovo", con 28 proposte (pari al 41%).

E', altresì presente, nell'anno di riferimento, 1 p.d.l riconducibile alla tecnica "Testo unico" concernente: "*Testo unico sull'artigianato calabrese*" (pari al 1% del totale), mentre nessun p.d.l. è riconducibile alla tecnica "Mista".

3.4 La classificazione per macrosettore

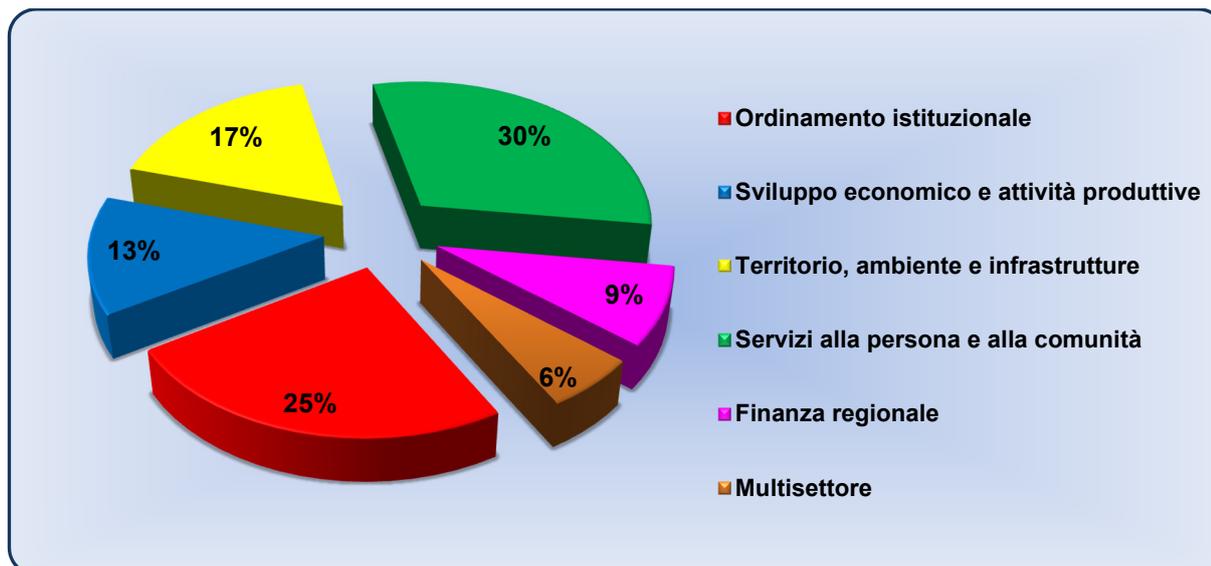
Le 69 p.d.l. presentate nel corso dell'anno 2014 sono state classificate anche secondo i macrosettori di intervento, per come rappresentato nella successiva tabella.

Tab. 27 – P.d.l. suddivise per macrosettore – Anno 2014

MACROSETTORE	PROPOSTE DI LEGGE
Ordinamento istituzionale	17
Sviluppo economico e attività produttive	9
Territorio, ambiente e infrastrutture	12
Servizi alla persona e alla comunità	21
Finanza regionale	6
Multisetto	4
TOTALE	69

Nel successivo grafico i dati sono percentualmente ripartiti.

Graf. 15 – Distribuzione percentuale proposte di legge per macrosettore – Anno 2014



Dalla tabella 27 e dal grafico 15 si evince che il legislatore regionale, anche nell'anno 2014, conferma la propria sensibilità alle tematiche afferenti al macrosettore "Servizi alla persona e alla comunità", con ben 21 proposte (pari al 30%).

Altri macrosettori particolarmente interessati sono stati "Ordinamento istituzionale" (17 proposte, pari al 25%) e "Territorio, ambiente e infrastrutture" (12 proposte, pari al 17%). Nell'ambito del macrosettore "Sviluppo economico e attività produttive" sono state, invece, presentate 9 proposte (pari al 13%), cui seguono le 6 che hanno riguardato il macrosettore "Finanza regionale" (pari al 9%) e, infine, le 4 rientranti nel "Multisetto" (pari al 6%).

3.5 La classificazione per Commissione

La tabella 28 riporta la distribuzione delle p.d.l. per Commissione referente, mentre il grafico 16 illustra la loro distribuzione percentuale.

Tab. 28 - P.d.l. distribuite per Commissione competente

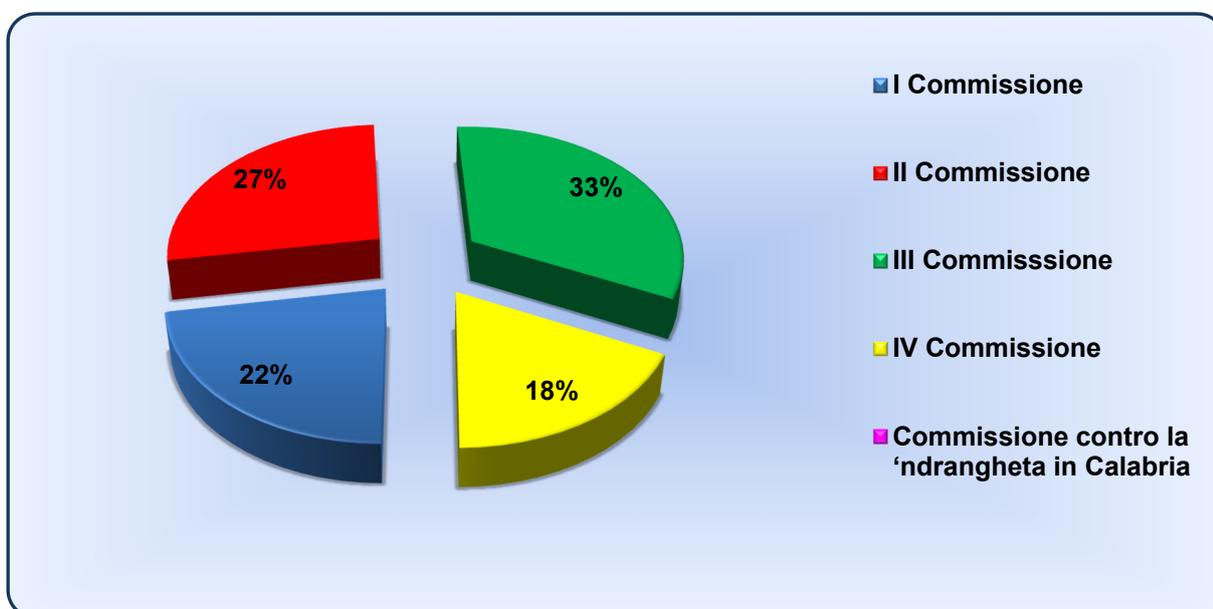
COMMISSIONE	N.
I Commissione "Affari istituzionali e affari generali"	15
II Commissione "Bilancio, programmazione economica e attività produttive"	18
III Commissione "Attività sociali, sanitarie, culturali, formative"	22
IV Commissione "Assetto e utilizzazione del territorio - Protezione dell'ambiente"	12
Commissione contro la 'ndrangheta in Calabria	0
TOTALE	67

N.B. Il totale delle p.d.l. assegnate alle Commissioni risulta inferiore al totale di quelle presentate (69), in quanto 2 di esse non sono state assegnate alle Commissioni competenti per l'esame di merito.

E' opportuno evidenziare che il numero delle proposte assegnate alle Commissioni permanenti risulta essere 67 e, quindi, non coincidente col totale di quelle presentate nel corso dell'anno 2014 (69).

Ciò, in quanto i disegni di legge (DL) n. 601 *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 (Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)"*, e n. 594 *"Modifica della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale)"* divenuto l.r. 19/2014, sono stati trattati direttamente in Consiglio, senza, pertanto, essere previamente assegnati alle competenti Commissioni consiliari permanenti.

Graf. 16 - Distribuzione percentuale p.d.I. per Commissione



I numeri relativi al 2014 confermano che la III Commissione consiliare, con 22 p.d.I., pari al 33% del totale, continua ad avere il maggior carico istruttorio.

Seguono, la II Commissione, assegnataria di 18 proposte (pari al 27%), la I Commissione, con 15 proposte (pari al 22%) e la IV Commissione, con 12 proposte (pari al 18% del totale).

Alla Commissione contro la 'ndrangheta in Calabria non è stata assegnataria di alcuna proposta.

3.6 L'esito delle proposte di legge

Occorre preliminarmente precisare che non vi è corrispondenza, come illustrato di seguito nella tabella, tra il numero delle p.d.l. presentate quello delle leggi regionali approvate dall'Assemblea legislativa nello stesso anno.

In particolare, nell'anno 2014, sono state approvate 28 leggi regionali, mentre nella tabella riportante l'esito delle proposte dello stesso anno risultano 22 leggi regionali, in quanto le rimanenti 6 leggi derivano da proposte presentate nell'anno precedente.

La tabella 29 mostra l'esito a cui sono pervenute le p.d.l. presentate nell'anno 2014.

Tab. 29 - Esito delle proposte di legge - Anno 2014

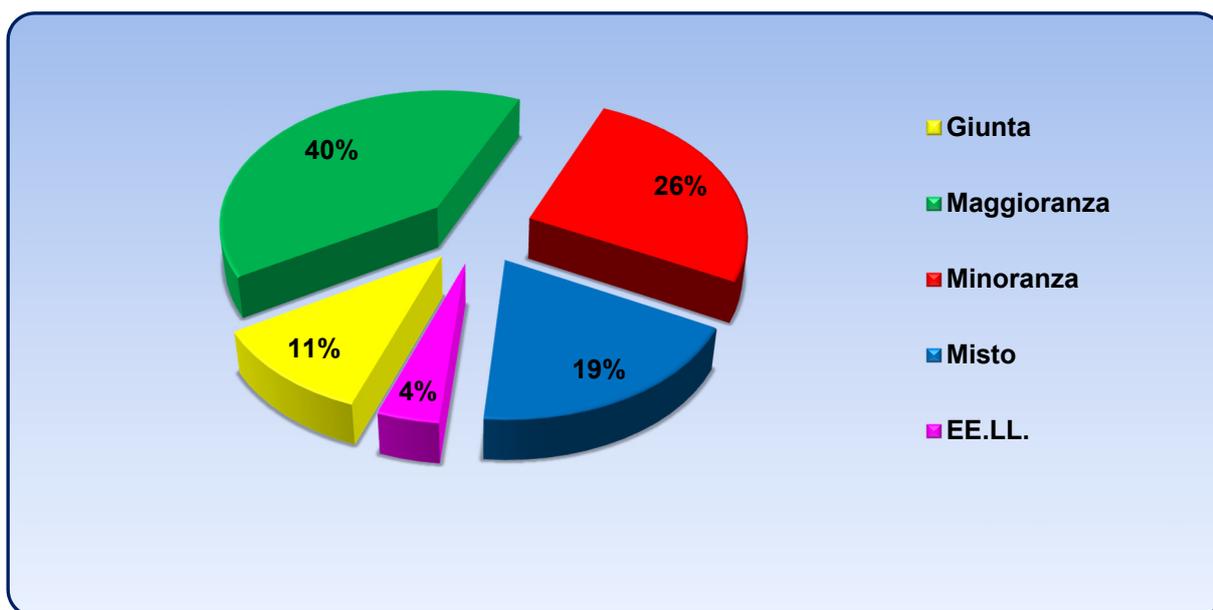
ESITO PROPOSTE DI LEGGE Anno 2014	NR. PROPOSTE
GIACENTI	47
APPROVATE	22
TOTALE	69

La tabella 30 e il grafico 17, che seguono, mostrano, invece, la distribuzione percentuale delle p.d.l. rimaste giacenti alla data del 31 dicembre 2014, in base al soggetto proponente.

Tab. 30 - Distribuzione numerica e percentuale p.d.l. giacenti al 31 dicembre 2014, in base al soggetto proponente

SOGGETTO PROPONENTE	PROPOSTE DI LEGGE GIACENTI	
	NUMERO	%
Giunta	5	11%
Maggioranza	19	40%
Minoranza	12	26%
Misto	9	19%
Enti locali	2	4%
TOTALE	47	100%

Graf. 17



3.7 Il tasso di successo

Il tasso di successo delle proposte, cioè il rapporto espresso in percentuale tra p.d.l. presentate nell'anno 2014 e divenute legge durante lo stesso arco temporale, sebbene vi sia corrispondenza tra il numero di proposte presentate dalla Giunta e dai consiglieri, poi approvate dall'Assemblea legislativa, è maggiore per quelle di iniziativa giuntale (55%).

Infatti, per come rappresentato nella tabella 31 e nel grafico 18, al più cospicuo numero di p.d.l. di iniziativa consiliare (56) non corrisponde un altrettanto alto tasso di successo.

Emerge, infatti, che, a fronte di un tasso pari al 55% (6 leggi approvate su 11 proposte presentate) delle proposte di iniziativa della Giunta, quello riferito all'iniziativa consiliare è pari, invece, soltanto al 29% (cioè, 16 leggi approvate su 56 p.d.l. presentate).

Il numero delle p.d.l., pari a 22, non corrisponde al totale delle leggi approvate - ben 28 - nel corso dell'anno di riferimento. Ciò, come detto, in quanto delle 29 proposte approvate dall'Assemblea legislativa nell'anno 2014, 7 sono state presentate nell'anno antecedente e, pertanto, non risultano conteggiate. Inoltre, le proposte approvate risultano 29 e non 28 in quanto la legge regionale 11 agosto 2014, n. 14

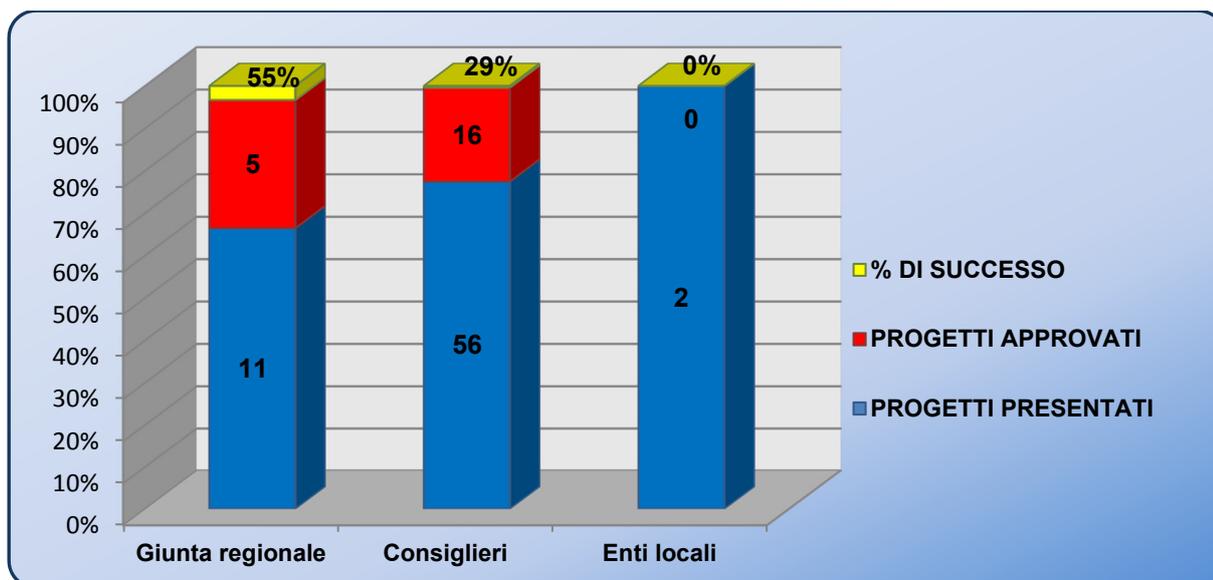
(Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria) è frutto dell'abbinamento di 2 proposte di legge.

Si evince, quindi, che il tasso di successo complessivo delle proposte presentate nel corso dell'anno 2014 (69) è del 32%.

Tab. 31 - Iniziativa legislativa e tasso di successo per soggetto proponente - Anno 2014

PROPONENTI	PROPOSTE PRESENTATE	PROPOSTE APPROVATE	TASSO DI SUCCESSO	
	NR	NR		
Giunta regionale	11	6	PARZIALE	55%
Consiglieri	56	16	PARZIALE	29%
Enti locali (Consigli comunali e provinciali)	2	0	PARZIALE	0%
Enti locali	0	0	PARZIALE	0%
Tasso di successo complessivo	69	22	TOTALE	32%

Graf. 18



PARTE QUARTA

L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

4. L'attività istituzionale delle Commissioni e dell'Assemblea

Questa sezione riporta i dati relativi all'attività svolta dalle Commissioni permanenti e dall'Assemblea nel corso del 2014, comprendendo informazioni non solo di carattere quantitativo, ma anche riferite al metodo di lavoro impiegato ed alla tipologia dei provvedimenti approvati.

Così come accaduto negli anni precedenti, dunque, anche per l'anno 2014, oltre all'indicazione dei dati relativi al numero delle sedute e dei provvedimenti, sarà dedicato ampio rilievo alle audizioni, strumento attraverso il quale le Commissioni assicurano uno spazio di confronto e di ascolto delle istanze delle varie categorie dei soggetti interessati alla produzione normativa: spazio istituzionale, quindi, utile a garantire una migliore e più consapevole legiferazione sulle materie di volta in volta oggetto di trattazione.

Allo strumento delle audizioni si affianca, poi, quello, altrettanto prezioso, rappresentato dall'attività conoscitiva interna, distinta dalle audizioni stesse, ma a queste strettamente connessa in merito alle finalità.

Essa, infatti, consiste nella richiesta da parte delle singole Commissioni di contributi in termini conoscitivi a soggetti interni all'amministrazione regionale, o anche agli assessori, sulle proposte di legge più tecniche o di maggiore impatto sociale.

4.1 Le Commissioni permanenti

Il presente paragrafo prende in esame ed analizza il ruolo svolto dalle Commissioni consiliari permanenti e dalla Commissione contro la *'ndrangheta* in Calabria nel processo di produzione legislativa.

L'art. 28 dello Statuto prevede l'istituzione all'interno del Consiglio regionale di Commissioni permanenti, distinte per settori organici di materia, demandando al Regolamento interno il compito di stabilirne il numero, la composizione e le modalità di funzionamento.

Pertanto, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento interno, sono previste quattro Commissioni permanenti:

- I. Affari istituzionali, affari generali, riforme e decentramento;
- II. Bilancio, Programmazione economica e attività produttive, affari dell'Unione europea e relazioni con l'estero;
- III. Sanità, Attività sociali, culturali e formative;
- IV. Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell'ambiente.

L'art. 33 del Regolamento interno ha invece istituito la Commissione contro il fenomeno della mafia in Calabria, oggi ridenominata, ex l.r. 6/2011, Commissione contro la *'ndrangheta*.

Quanto al ruolo svolto dalle Commissioni nel processo legislativo, va ricordato che, in base alla disciplina contenuta nel Capo XII del Regolamento interno, ogni proposta di legge presentata viene tempestivamente assegnata alla Commissione permanente competente per materia, affinché quest'ultima provveda ad assumere le sue determinazioni in merito entro i termini indicati nell'art. 67.

4.1.1 Le audizioni e l'attività conoscitiva interna. Anno 2014

Nelle tabelle che seguono, i dati riportati riassumono i lavori svolti dalle Commissioni permanenti nel corso del 2014.

Nella loro analisi e nel confronto con i dati relativi agli anni scorsi, occorre considerare – così come già rilevato nelle parti precedenti – l'anticipata chiusura della legislatura, che ha certamente inciso in termini quantitativi sul rendimento degli organi in questione.

Le audizioni riguardano, in particolare, soggetti esterni quali associazioni di categoria, sindacati, ordini professionali.

Nel conteggio numerico si è tenuto conto dei vari centri di interesse e non dei singoli soggetti che, per conto degli stessi, sono intervenuti. Così, ad esempio, se è stata convocata e audita un'associazione di categoria, anche se per la stessa sono intervenuti più soggetti, si è conteggiato un unico intervento.

Quanto agli aspetti prettamente organizzativi delle sedute, è possibile notare che le audizioni non sono legate sistematicamente ad un singolo progetto di legge,

ma possono riguardare anche la trattazione di problematiche generali, sulle quali la Commissione competente intende acquisire informazioni dirette e qualificate.

Sotto questo profilo, appare rilevante sottolineare il livello di approfondimento che specifiche materie hanno modo di incontrare proprio in seno alle Commissioni (soprattutto riguardo rilevanti temi di interesse collettivo quali la sanità, la gestione dei rifiuti e la tutela dell'ambiente, ecc.) e, in particolare, come spesso a singoli provvedimenti siano dedicate diverse sedute, alcune delle quali prevedono esclusivamente audizioni.

Va evidenziato, comunque, che l'analisi dei dati di seguito riportati ha uno scopo esclusivamente informativo, prescindendo da qualunque intento di verifica o valutazione in ordine all'organizzazione, alla frequenza ed alla durata dell'attività delle Commissioni consiliari.

Tab. 32 – Dati relativi alla I Commissione

Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati
2	1,46	2	//	//	4	2

Tab. 33 - Dati relativi alla II Commissione

Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati
13	25,42	14	8	7	25	29

Tab. 34 - Dati relativi alla III Commissione

Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati
7	15,45	2	//	//	34	3

Tab. 35 - Dati relativi alla IV Commissione

Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati
14	32,40	15	//	2	68	18

Tab. 36 - Dati relativi alla Commissione contro il fenomeno della 'ndrangheta in Calabria

Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati
2	1,39	1	1	//	1	//

Venendo all'analisi dell'attività delle singole Commissioni, riscontriamo come la I Commissione, rispetto all'anno precedente, abbia notevolmente ridotto la propria

attività, sia sotto il profilo del numero di soggetti auditi (solo 4 rispetto ai 20 del 2013), sia sotto quello del numero di provvedimenti licenziati (2 nel 2014, 20 nel 2013).

Tale riduzione può considerarsi conseguenza fisiologica dell'instaurarsi del regime di *prorogatio* degli organi regionali a partire dalla metà del 2014, posto che le competenze della I Commissione riguardano materie di preminente impronta politica, quali riforme ed affari istituzionali.

Per quanto concerne la II Commissione, invece, si registrano un numero di ore di attività pari a 25,42, 25 soggetti auditi e 29 provvedimenti licenziati.

Proprio il dato riferito al numero di provvedimenti licenziati è quello più elevato rispetto agli atti adottati dalle altre Commissioni permanenti. Esso può essere facilmente spiegato, tenendo presente due elementi fondamentali: da un lato, i pareri suindicati sono resi anche su atti di bilancio di enti sub regionali; dall'altro, la II Commissione si esprime non solo nel merito, ovvero su progetti di propria competenza, ma anche sotto il profilo finanziario, ossia sui progetti assegnati nel merito alle altre Commissioni.

Anche la III Commissione, tenuto conto delle superiori premesse, è stata discretamente impegnata nella trattazione dei temi di sua pertinenza, svolgendo 7 sedute che hanno richiesto 15,45 ore di attività.

A fronte del consistente numero di soggetti auditi (34), tuttavia, i provvedimenti portati a termine e licenziati sono soltanto 3, contro i 19 del 2013, dato già in lieve calo rispetto agli anni precedenti. Tra i provvedimenti si annovera la risoluzione (atto tipico con il quale la Commissione manifesta orientamenti o definisce indirizzi su specifici argomenti) relativa all'istituzione del Registro tumori, approvata il 10 marzo 2014 in seduta congiunta con la IV Commissione.

L'esiguità del numero di provvedimenti può essere considerata sintomo della complessità e conflittualità che caratterizzano la discussione e la ricerca di soluzioni nei settori della sanità e del lavoro e che influiscono, poi, sull'approvazione dei testi di legge.

Con riferimento all'attività della IV Commissione per il 2014, spicca il dato relativo al numero di audizioni svolte, ben 68, derivante dall'elevato numero di

categorie interessate alla trattazione di temi quali quelli dell'ambiente, dell'assetto del territorio e della pianificazione urbanistica. Nell'arco di 32,40 ore di attività sono stati licenziati 18 provvedimenti, tra i quali va pure ricompresa la risoluzione relativa all'istituzione del Registro tumori, di cui si è detto con riferimento all'attività della III Commissione.

Infine, per quanto riguarda la Commissione contro la 'ndrangheta in Calabria, l'esiguo numero di sedute svolte (2) non ha comunque impedito la trattazione di provvedimenti di rilevante valenza sociale, concernenti l'esenzione dai tributi regionali per le vittime della criminalità organizzata e l'adozione di norme di contrasto alle organizzazioni criminali, in merito alle quali la Commissione ha espresso parere favorevole.

4.2. Le attività dell'Assemblea e della Conferenza dei Capigruppo

Al fine di offrire una visione unitaria, ma, al contempo, sintetica della produzione legislativa e provvedimentale, la tabella che segue riporta il numero di deliberazioni a contenuto legislativo, quello relativo alle deliberazioni a contenuto provvedimentale, nonché il numero delle sedute e delle ore di attività dell'Assemblea.

Tab. 37 - Attività Assemblea – Anno 2014

Indicatori di attività			
Delibere approvate a contenuto legislativo	Atti non legislativi	Sedute	Ore di attività
25	9	11	45,21

I lavori del Consiglio regionale vengono svolti sulla base di un calendario elaborato ed approvato in sede di Conferenza dei Capigruppo, la quale, nel corso del 2014, si è riunita 12 volte, con una frequenza che si rivela pressochè costante rispetto agli anni precedenti, considerate le 16 sedute del 2013 e le 13 del 2012.

PARTE QUINTA

I RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO

I RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO

5. Il controllo

Nella presente quinta parte è esaminata la funzione di controllo esercitata dal Consiglio attraverso i suoi tradizionali strumenti di sindacato ispettivo (interpellanze ed interrogazioni) e di indirizzo politico (mozioni, ordini del giorno e risoluzioni) previsti dal Regolamento interno.

Preliminarmente, è utile evidenziare una diminuzione, per il 2014, del dato quantitativo, condizionato, sicuramente, dalla fine anticipata della legislatura.

5.1 Il sindacato ispettivo (interpellanze ed interrogazioni)

Nell'ambito delle proprie prerogative, così come sancito dall'art. 24 dello Statuto, ogni consigliere può avvalersi di strumenti di sindacato ispettivo, nelle forme e secondo le procedure disciplinate dal Regolamento interno.

5.1.1 Le interrogazioni

L'interrogazione è l'atto ispettivo, cui ciascun consigliere può ricorrere, per rivolgere un quesito alla Giunta regionale, onde ottenere informazioni o spiegazioni su fatti o questioni che ne investano la competenza.

L'interrogazione può essere a risposta scritta, a risposta orale e a risposta immediata.

Le modalità di presentazione e di relativa risposta sono disciplinate dagli articoli 121 e 122 del Regolamento interno.

Nell'anno 2014, sono state presentate 81 interrogazioni, di cui 58 a risposta scritta, 2 a risposta orale e 21 a risposta immediata.

Nel medesimo periodo, hanno ricevuto riscontro 16 interrogazioni a risposta scritta e 9 a risposta orale.

Dal raffronto col dato rilevato dal precedente Rapporto, che indicava in 165 le interrogazioni complessivamente presentate nell'anno 2013, si evidenzia una

diminuizione dell'utilizzo di tale strumento di celere e democratico confronto, anche, in riferimento alla "question time", ossia all'interrogazione a risposta immediata.

Le tabelle che seguono riportano graficamente quanto sopra detto.

Tab. 38

INTERROGAZIONI PRESENTATE	HANNO AVUTO RISPOSTA	IN ATTESA DI RISPOSTA
81	25	56

Tab. 39

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA		
INTERROGAZIONI PRESENTATE	HANNO AVUTO RISPOSTA	IN ATTESA DI RISPOSTA
58	16	42

Tab. 40

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE		
INTERROGAZIONI PRESENTATE	HANNO AVUTO RISPOSTA	IN ATTESA DI RISPOSTA
2	0	2

Tab. 41

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA		
INTERROGAZIONI PRESENTATE	HANNO AVUTO RISPOSTA	IN ATTESA DI RISPOSTA
21	9	12

Nelle successive tabelle, i dati sopra indicati sono stati distinti per iniziativa e per macrosettore.

Tab. 42 - Interrogazioni distinte per iniziativa – Anno 2014

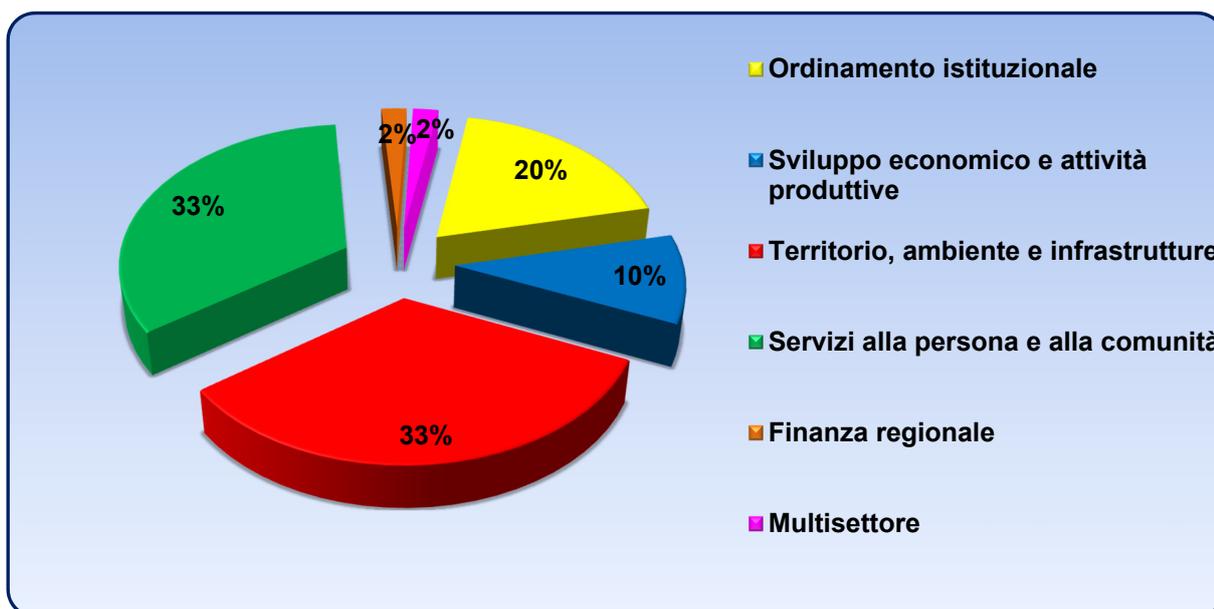
LIVELLI DI AGGREGAZIONE	NR. INTERROGAZIONI
Interrogazioni presentate da un solo consigliere di minoranza	53
Interrogazioni presentate da un solo consigliere di maggioranza	9
Interrogazioni presentate da più consiglieri appartenenti allo stesso gruppo	16
Interrogazioni presentate da un intero gruppo	-
Interrogazioni presentate da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	-
Interrogazioni presentate da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	3
Interrogazioni presentate da intera maggioranza	-
Interrogazioni presentate da maggioranza e minoranza	-
TOTALE	81

La lettura dei dati riportati nella tabella 42 evidenzia la prevalenza di interrogazioni (ben 62 casi) presentate da un solo consigliere.

Tab. 43 – Interrogazioni distinte per macrosettore – Anno 2014

MACROSETTORE	2014
Ordinamento istituzionale	15
Sviluppo economico e attività produttive	8
Territorio, ambiente e infrastrutture	27
Servizi alla persona e alla comunità	27
Finanza regionale	2
Multisetto	2
TOTALE	81

Graf. 19



Dalla tabella 43 e dal grafico 19 risulta che i macrosettori maggiormente interessati dall'attività di sindacato ispettivo sono "Territorio, ambiente e infrastrutture" e "Servizi alla persona e alla comunità" che si assestano ad un livello paritario del 33%

E' di grande rilievo, infine, sottolineare come la maggior parte delle interrogazioni a risposta immediata abbia riguardato questioni inerenti il sistema sanitario regionale, i servizi sociali e l'assistenza, a testimonianza del forte interesse

dei consiglieri regionali nei confronti delle numerose e delicate problematiche legate a tali ambiti.

5.1.2 Le interpellanze

Anche l'interpellanza, disciplinata dall'art. 120 del Regolamento interno, è un atto ispettivo cui ciascun consigliere regionale ha il potere di ricorrere per sentire la Giunta circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta e per riscontrare la coerenza degli stessi con l'indirizzo politico e il programma di governo.

Nell'anno 2014, è stata presentata 1 sola interpellanza.

Dal confronto dei dati relativi agli strumenti di sindacato ispettivo consiliare nei confronti dell'esecutivo, risulta di tutta evidenza, come detto, che l'interrogazione è quello più utilizzato.

5.2 L'indirizzo politico (mozioni e ordini del giorno)

Per l'esercizio del proprio mandato, il consigliere regionale può utilizzare, in ossequio al più volte citato art. 24 dello Statuto, anche strumenti di indirizzo politico (mozioni e ordini del giorno), secondo le forme e le procedure disciplinate dal Regolamento interno.

5.2.1 Le mozioni

La mozione è lo strumento di prerogativa dei consiglieri, con cui gli stessi concorrono a determinare l'indirizzo politico, sociale ed economico della Regione.

Ciascun consigliere, infatti, può presentare mozioni al fine di promuovere una deliberazione del Consiglio regionale su un determinato argomento.

La disciplina della mozione è espressamente prevista dall'art. 119 del Regolamento interno del Consiglio, che ne specifica modalità di presentazione, di discussione e di approvazione.

Nel corso dell'anno 2014, come risulta dalla tabella 44, sono state presentate 18 mozioni, ma solo 6 sono state discusse ed approvate.

Tab. 44 – Mozioni – Anno 2014

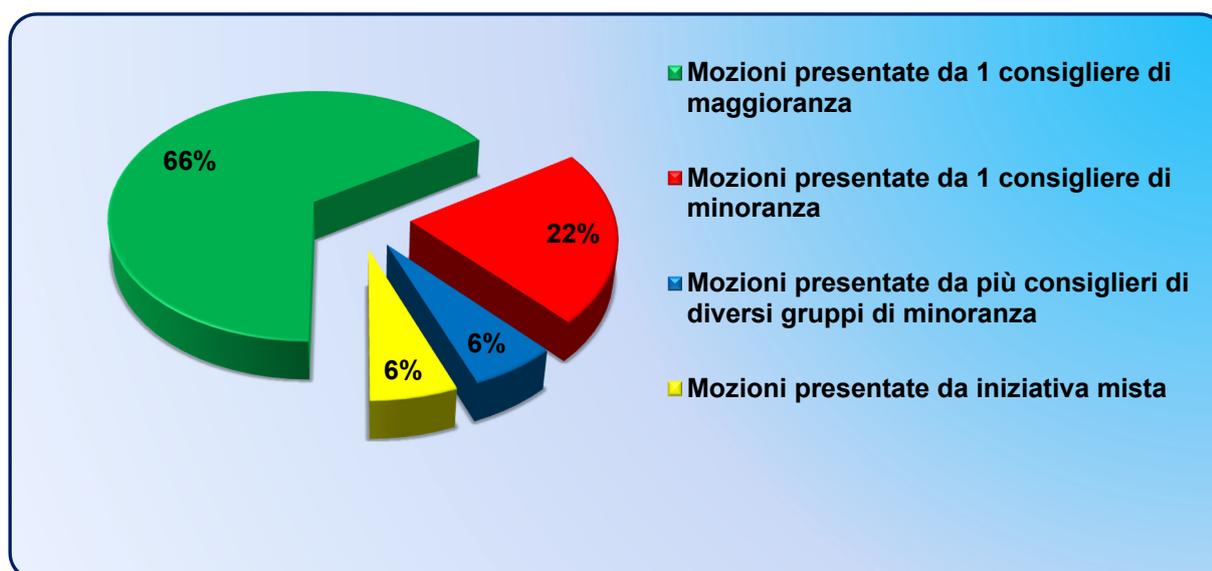
MOZIONI PRESENTATE	DISCUSSE E APPROVATE	RITIRATE
18	6	0

La successiva tabella 45 offre una visione completa delle mozioni distribuite per iniziativa.

Tab. 45 - Mozioni distinte per iniziativa – Anno 2014

LIVELLI DI AGGREGAZIONE	NR. MOZIONI
Mozioni presentate da 1 consigliere di maggioranza	12
Mozioni presentate da 1 consigliere di minoranza	4
Mozioni presentate da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	-
Mozioni presentate da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	1
Mozioni presentate da stesso gruppo di minoranza	-
Mozioni presentate da stesso gruppo di maggioranza	-
Mozioni presentate da iniziativa mista	1
Mozioni presentate da intero gruppo	-
TOTALE	18

Graf. 20



Valutando i dati sotto il profilo dell'iniziativa, si rileva una sostanziale predominanza degli atti presentati dalla maggioranza (66%) rispetto a quelli presentati dalla minoranza (28%).

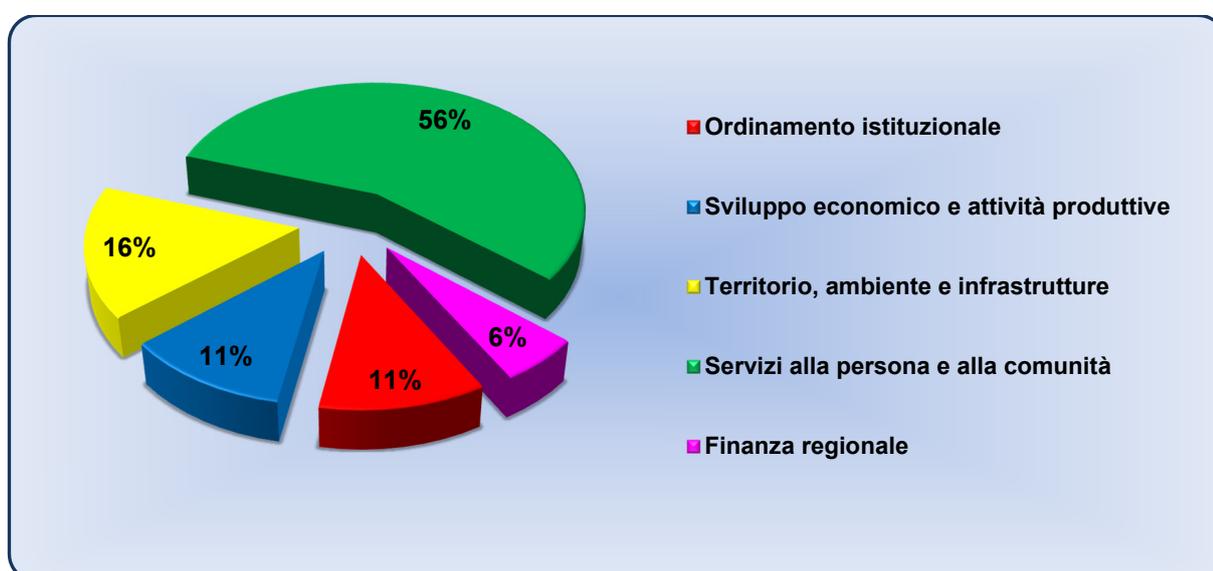
Va sottolineata, inoltre, la presenza dell'iniziativa mista (iniziativa, cioè, congiunta tra maggioranza e minoranza) e, di contro, la mancanza di quello di uno stesso gruppo di maggioranza, ovvero di minoranza.

La tabella 46, che segue, offre un'analisi dei dati per macrosettore.

Tab. 46 – Mozioni distinte per macrosettore – Anno 2014

MACROSETTORE	2014
Ordinamento istituzionale	2
Sviluppo economico e attività produttive	2
Territorio, ambiente e infrastrutture	3
Servizi alla persona e alla comunità	10
Bilancio e finanza regionale	1
Multisetto	-
TOTALE	18

Graf. 21 – percentuale per macrosettore anno 2014



E' evidente che, nel 2014, le mozioni presentate hanno interessato soprattutto il macrosettore "Servizi alla persona e alla comunità".

5.2.2 Gli ordini del giorno

L'ordine del giorno è uno strumento d'indirizzo e di manifestazione di volontà su un argomento accessorio rispetto all'oggetto della discussione assembleare.

L'art. 91 del Regolamento interno prevede che prima, durante o subito dopo la discussione generale, possano essere presentati da ciascun consigliere ordini del giorno concernenti il contenuto delle disposizioni della proposta di legge. La durata massima dell'intervento del proponente, volto ad illustrare l'ordine del giorno, è di dieci minuti. Esso è votato, di norma, prima del passaggio alla discussione degli articoli della proposta di legge.

Si sottolinea che, nel 2014, tutti i 31 ordini del giorno presentati, sono stati discussi ed approvati.

Tab. 47 - Ordini del giorno - Anno 2014

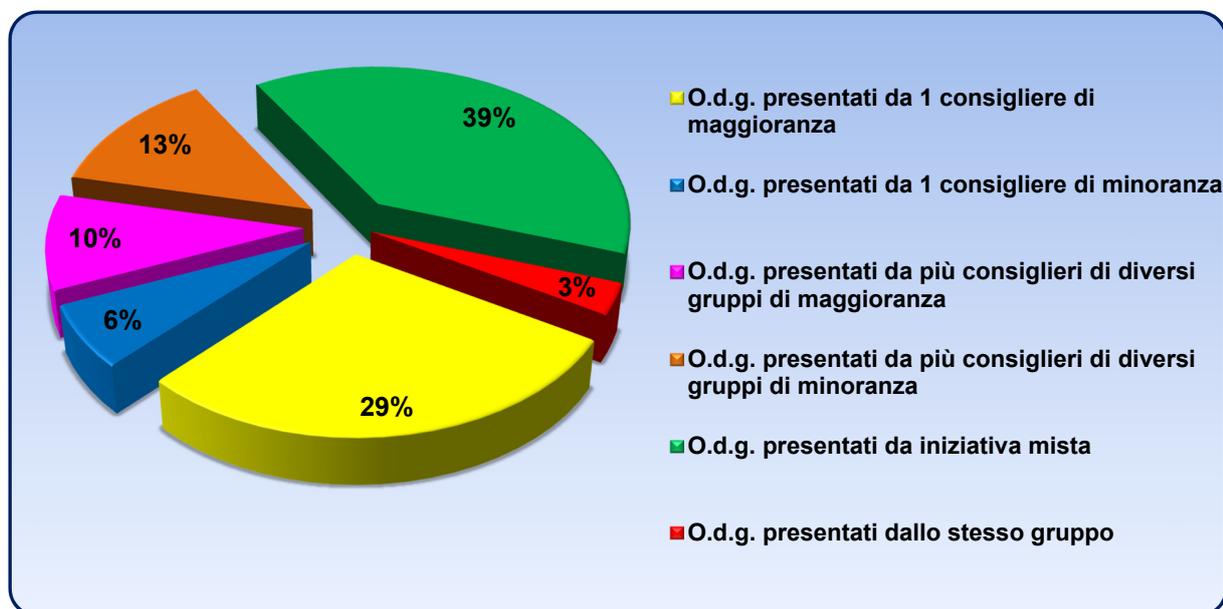
O.D.G. ANNUNZIATI	DISCUSSI E APPROVATI	SOLO DISCUSSI
31	31	0

La successiva tabella offre una visione completa degli ordini del giorno distribuiti per iniziativa.

Tab. 48 - Ordini del giorno distinti per iniziativa – Anno 2014

LIVELLI DI AGGREGAZIONE	NR. O.d.G.
O.d.g. presentati da 1 consigliere di maggioranza	9
O.d.g. presentati da 1 consigliere di minoranza	2
O.d.g. presentati da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	3
O.d.g. presentati da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	4
O.d.g. presentati da iniziativa mista	12
O.d.g. presentati dallo stesso gruppo	1
TOTALE	31

Graf. 22 - livelli percentuali di aggregazione



La successiva tabella 49 offre un'analisi dei dati distinti per macrosettore.

Tab. 49 - Ordini del giorno distinti per macrosettore – Anno 2014

MACROSETTORE	2014
Ordinamento istituzionale	3
Sviluppo economico e attività produttive	2
Territorio, ambiente e infrastrutture	2
Servizi alla persona e alla comunità	16
Finanza regionale	8
Multisetto	-
TOTALE	31

Anche nel caso degli ordini del giorno, si conferma il dato secondo cui il macrosettore “Servizi alla persona e alla comunità” è quello maggiormente interessato.

5.3 I rapporti Giunta-Consiglio. Adempimenti successivi all’adozione delle leggi regionali.

Nel precedente Rapporto era stata condotta un’analisi delle leggi approvate nel 2013, finalizzata a rilevare specificamente le singole disposizioni che demandavano, ad una fase successiva, l’effettiva attuazione delle stesse, attraverso l’adozione di atti di competenza, per lo più, della Giunta.

Tale analisi è stata operata anche nei confronti delle 28 leggi approvate nel corso del 2014. L’analisi ha evidenziato che le leggi approvate contengono numerosi rinvii ad atti successivi, di competenza della Giunta.

In particolare è prevista l’adozione di regolamenti d’attuazione, piani e programmi, linee guida e misure varie.

Nelle successive tabelle, attraverso l’esame specifico di ciascun tipo di atto, si dà contezza di quanto sopra.

a) Attività regolamentare

Solo 3 disposizioni di legge rimandano a successivi regolamenti, spesso affidando alla Giunta un termine per l’adozione.

Tuttavia, questa attività è sempre svolta del tutto autonomamente dall’organo esecutivo. Infatti, in nessuno dei tre casi, il regolamento può essere adottato dopo aver richiesto il parere della Commissione consiliare competente, eliminando, dunque, in capo al Consiglio il controllo sul contenuto della normativa regolamentare.

Nella successiva tabella riepilogativa si dà contezza delle disposizioni di legge che prevedono l'adozione di singoli regolamenti, del termine per l'adozione del regolamento, della mancata previsione della richiesta di un parere alla Commissione e dell'eventuale effettiva adozione.

Tab. 50 - Disposizioni di legge che prevedono l'adozione di singoli regolamenti

Estremi legge	Articoli e commi	Termine per l'adempimento	Previsione parere Commissione	Effettiva adozione
L.R. n.3/2014	Art. 1, c. 1, lett. b)	NO	NO	SI
L.R.n. 20/2014	Art. 2, c. 1, lett. f), punto 9	SI	NO	NO
	Art. 3, comma 1, lett. b)	SI	NO	NO

b) Attività di programmazione e pianificazione

Come negli anni precedenti, la legislazione 2014 caratterizza l'attività amministrativa della Regione come attività programmata e pianificata.

In particolare, le norme che modificano ed integrano le disposizioni in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione regionale (l.r. 3/2014) rinviano all'adozione di un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per definire misure, modi ed iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione ed assicurare l'accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività amministrativa regionale.

Analogamente la legge regionale n. 14 del 2014, nell'attività di riordino del servizio di gestione dei rifiuti solidi in Calabria, prevede che l'organizzazione e lo svolgimento del detto servizio siano disciplinati in armonia al Piano regionale dei rifiuti ed alle connesse linee guida, nei quali sono definite le funzioni della Giunta regionale e degli altri enti autarchici territoriali, con espresso riferimento alla salvaguardia ambientale del territorio calabrese ed alla tutela della salute dei cittadini.

Anche se in generale, per questo tipo di attività, non vi è una competenza esclusiva della Giunta, con riferimento alle leggi regionali approvate nel corso dell'anno 2014, il Consiglio, in linea con quanto rilevato nel precedente Rapporto, non solo non svolge un ruolo di protagonista nell'adozione di detti strumenti, ma neanche di mero controllo.

In tutti i casi si prescinde infatti dal parere della Commissione consiliare competente.

Tab. 51 – Disposizioni che rinviano all'adozione di piani e programmi

Estremi legge	Articoli e commi	Termine per l'adempimento	Previsione parere Commissione	Previsione approvazione del Consiglio
L.R. n. 3/2014	Art. 1, c. 1, lett. b)	NO	NO	NO
	Art. 1,c. 1, lett. g)	NO	NO	NO
L.R.n. 4/2014	Art. 2, c. 2, punto 2	SI	NO	NO
L.R. n.14/2014	Art. 2, c. 2	NO	NO	NO
	Art. 3 c. 2	NO	NO	NO

c) Attività di determinazione di linee guida e misure

Oltre che a regolamenti, piani e programmi, le leggi rinviano all'adozione di linee guida e misure, con il coinvolgimento, talvolta, delle Commissioni consiliari. Tuttavia per questi adempimenti, proprio per la natura tipicamente tecnica degli atti da adottare, in nessun caso è prevista la richiesta di parere alla Commissione consiliare competente.

In particolare, la l.r. 14/2014, in materia di riordino del servizio di gestione dei rifiuti solidi in Calabria, contiene, da sola, ben 3 rinvii ad atti contenenti linee guida o criteri, tutti di competenza esclusiva della Giunta.

Nella tabella a seguire, oltre ai riferimenti normativi, è riportato il dato circa la previsione di un termine per l'adempimento e circa la mancata previsione della richiesta di parere alle Commissioni consiliari.

Tab. 52 – Disposizioni che rinviano all'adozione di linee guida e misure

Estremi legge	Articoli e commi	Termine per l'adempimento	Previsione parere Commissione
L.R.n. 2/2014	Art. 1, capoverso 2	NO	NO
L.R.n. 3/2014	Art. 1, c. 1, lett. g)	NO	NO
L.R. n. 14/2014	Art. 3, c. 3	SI	NO
	Art. 5, c.1	SI	NO
L.R. n.20/2014	Art. 5, c.1, lett. a), punto 6 <i>quater</i>	NO	NO

d) Ulteriori adempimenti

Nell'ambito dei rapporti Giunta - Consiglio si segnalano ulteriori adempimenti volti ad assicurare un controllo o comunque una cooperazione fra i due organi. E' prevista, infatti, la trasmissione di relazioni al Consiglio, oppure di rapporti o informative, volta a consentire un monitoraggio sull'attuazione delle norme approvate dallo stesso e una valutazione sul raggiungimento degli obiettivi. La trasmissione può riguardare anche atti amministrativi. Nella tabella a seguire, oltre ai riferimenti normativi, è riportato il contenuto sintetico dell'adempimento relativo alla norma richiamata.

Tab. 53 - Ulteriori adempimenti

Estremi legge	Articoli e commi	Adempimento
L.R. 1/14	Art. 1, c. 6	La Giunta regionale, nell'ambito degli indirizzi volti a favorire il superamento del precariato, di cui al D.L. 101/2013 deve provvedere, con apposito atto, alla costituzione di un elenco regionale relativo ai lavoratori di cui alle leggi regionali 15/2008, 28/2008 e 8/2010.
L.R. 3/14	Art.1, c.1, lett. e)	Nell'ambito delle misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione regionale, l'Organismo regionale di valutazione assicura il supporto metodologico alla Giunta regionale, ed ai dirigenti, nell'attività di rilevazione e valutazione delle <i>performance</i> individuali e organizzative.
L.R. 8/14	Art. 2, c.1	Le elezioni regionali sono indette dal Presidente della Giunta regionale, o dal Vicepresidente della Giunta in caso di impedimento permanente o di morte del Presidente e negli altri casi previsti dallo Statuto, sentito il Presidente del Consiglio regionale e d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di Catanzaro.
L.R. 14/14	Art. 2, c. 4	In caso di inerzia degli enti locali o delle Comunità nell'attuazione delle disposizioni della presente legge, la Regione interviene in via sostitutiva. Con propria deliberazione, la Giunta regionale indica le ragioni e le modalità dell'intervento.
	Art. 2, c. 5	La Giunta regionale vigila sull'attuazione delle norme relative al servizio di gestione dei rifiuti in Calabria avvalendosi del Dipartimento Politiche dell'Ambiente, le cui competenze devono essere armonizzate con le attività di indirizzo e di controllo spettanti agli organi di governo ed a quelli di gestione spettanti ai dirigenti.
	Art. 3, c. 4	Dopo la pubblicazione della delibera di Giunta di perimetrazione definitiva degli ATO e delle ARO, di cui al comma 3, qualora si renda necessario per motivate esigenze di differenziazione territoriale e socio-economica nel rispetto di quanto disposto dalla normativa nazionale vigente, la Regione può disporre eventuali modifiche agli assetti territoriali del servizio specificati nella stessa delibera, anche su proposta dei comuni o delle Comunità, all'interno del Piano regionale di gestione dei rifiuti.
	Art. 4, c. 6	La Regione, con la delibera di cui all'articolo 3, comma 3, adotta, su proposta del Dipartimento Politiche dell'Ambiente, lo schema-tipo di convenzione per la costituzione delle Comunità, nonché quello di regolamento di funzionamento delle Comunità.
	Art. 4, c. 7	Trascorso il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della delibera di cui al comma 6, senza che i comuni abbiano sottoscritto la convenzione, la Giunta regionale dispone, previa diffida, la nomina di commissari <i>ad acta</i> per l'attuazione della presente legge, addebitando le relative spese derivanti dalla procedura agli enti commissariati.
L.R. 20/14	Art. 4, c. 1, lett. a), punto 1 bis	All'Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA) possono essere attribuite, anche attraverso atti formali della Giunta regionale e salvo quanto previsto dalle normative comunitarie e nazionali di riferimento, funzioni in materia di erogazione di aiuti in tutti i settori dell'agricoltura, in applicazione di norme comunitarie, nazionali o regionali, nonché derivanti dall'attuazione dei programmi pluriennali comunitari per le politiche marittime e della pesca.
L.R. 24/14	Art. 1, c. 3	La Giunta è autorizzata ad apportare le opportune variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della l.r. 8/2002,
L.R. 25/14	Art. 1, c. 3 e art. 2, c. 3	La Giunta è autorizzata in conseguenza, rispettivamente, della necessità della copertura, a mezzo di riduzione di altrettanti stanziamenti di capitoli di bilancio, delle spese necessarie per il pagamento di una mensilità dei presidi idraulici nonché di quelle per garantire un miglior funzionamento dell'Associazione regionale allevatori.

PARTE SESTA

IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

6. Premessa

Nella presente sezione del Rapporto, si fornisce un'ampia panoramica del contenzioso costituzionale di specifico interesse della Regione Calabria.

Dai dati raccolti per l'anno 2014, emerge, in termini percentuali, un sensibile incremento del contenzioso costituzionale Stato - Regione Calabria, rispetto ai risultati registrati nell'anno precedente.

Infatti, mentre delle 58 leggi approvate durante l'anno 2013, il Governo ha provveduto ad impugnarne 2 (pari al 3,4% del totale), delle complessive 28 leggi approvate nell'anno 2014, ne sono state impuginate 5, per un valore percentuale pari al 17,80% del totale.

Tanto premesso, nella trattazione che segue, sono stati analizzati i ricorsi promossi, in via principale, dal Governo avverso le leggi della Regione Calabria del 2014 (§ 6.1) e le pronunce della Corte costituzionale sui ricorsi di iniziativa del Governo (§ 6.2).

6.1 Giudizi promossi in via principale dal Governo avverso leggi della Regione Calabria

Le impugnative del Governo relative all'anno 2014 hanno riguardato le seguenti leggi regionali:

- 1) delibera legislativa statutaria 3 giugno 2014, n. 393 (Testo di legge di revisione statutaria approvato con 2° deliberazione consiliare ai sensi dell'art. 123 della Costituzione - Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 <<Statuto della Regione Calabria>>);
- 2) legge regionale 6 giugno 2014, n. 8 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 <<Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale>>).

- 3) legge regionale 16 ottobre 2014, n. 20 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 30 ottobre 2012, n. 48, 8 luglio 2002, n. 24, 12 ottobre 2012, n. 45, 7 marzo 2000, n. 10, 17 maggio 1996, n. 9);
- 4) legge regionale 16 ottobre 2014, n. 27 (Norme in materia di donazione degli organi e dei tessuti);
- 5) legge regionale 16 ottobre 2014, n. 22 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 luglio 2008, n. 24 e s.m.i.).

6.1.1 Ricorso n. 54/2014 contro delibera legislativa statutaria 3 giugno 2014, n. 393.

Con ricorso n. 54/2014, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del 30 giugno 2014, ha impugnato l'art. 2, comma 1, lett. e) della delibera legislativa statutaria 3 giugno 2014, n. 393 (Testo di legge di revisione statutaria approvato con 2° deliberazione consiliare ai sensi dell'art. 123 della Costituzione - Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 19 ottobre 2004, n.25 <<Statuto della Regione Calabria>>), asserendo la sussistenza di profili di illegittimità del citato articolo per contrasto con gli artt. 67 e 112, primo comma, Cost..

La norma impugnata, in particolare, prevede che la nomina ad assessore dei componenti del Consiglio regionale comporti la sospensione di diritto dall'incarico di consigliere regionale, con affidamento temporaneo dell'esercizio delle relative funzioni al candidato della stessa lista che abbia riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti (cd. Consigliere supplente).

Secondo l'assunto governativo, tale norma configgerebbe con l'art. 122, primo comma, Cost., poiché incidente sulla materia elettorale, la cui competenza è stata, si assegnata alla legge regionale, ma nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge statale, che determina anche la durata degli organi elettivi. Difatti, seppur sul piano meramente concettuale la determinazione della forma di governo comprende anche la materia elettorale, tale ultima, tuttavia, è stata attribuita dalla Costituzione ad organi e procedure diverse rispetto a quelli preposti alla adozione dello Statuto regionale, che, quindi, non può disciplinare direttamente tale materia e, tanto meno,

contraddire la disposizione costituzionale, rendendo così tale ambito precluso all'intervento del legislatore regionale.

Sarebbe, inoltre, ravvisabile il contrasto con l'art. 67 Cost., poiché il descritto meccanismo di supplenza, comporta che il consigliere supplente, nel caso in cui il consigliere supplito cessi dalle funzioni di assessore, sarebbe soggetto a revoca da parte di quest'ultimo.

Pertanto, la norma costituzionale che introduce il principio del divieto di mandato imperativo in capo ai membri del Parlamento italiano dovrebbe trovare applicazione anche ai consiglieri regionali, trattandosi di norma avente una portata generale, e, come tale, vincolante per il legislatore regionale che è chiamato a rispettare non solo, ed in via puntuale, le disposizioni della Costituzione, ma pure il loro spirito *"in nome della pure costituzionalmente necessaria armonia con la Costituzione"* (Corte cost., sentenze 304/2002, 196/2003, 2/2004).

Nonostante l'impugnativa, la deliberazione di revisione statutaria veniva pubblicata come legge regionale 10 settembre 2014, n. 18 (Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 19 ottobre 2004, n.25 <<Statuto della Regione Calabria>>); essa, a seguito dell'atto di annullamento parziale della sua promulgazione (provvedimento del Presidente della Giunta regionale del 15 ottobre 2014, pubblicato sul BURC n. 51 del 16.01.2014) entrava in vigore solo per la parte non impugnata (art. 2, comma 1, lett. c).

Con delibera legislativa statutaria n. 8 del 20 gennaio 2015, il Consiglio regionale ha provveduto ad abrogare, in seconda lettura, il comma 4 *ter* dell'art. 35 dello Statuto regionale, per come introdotto dalla l.r. 18/2014.

6.1.2 Ricorso n. 59/2014 contro l.r. 8/2014

Con ricorso n. 59/2014, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del 10 luglio 2014, ha impugnato l'art. 1, comma 1, lett. e), e l'art. 4, comma 1, lett. e), della legge regionale 6 giugno 2014, n. 8 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 <<Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e

del Consiglio regionale>>), per asserito contrasto con gli artt. 3, 48, 51 e 117, terzo comma, Cost..

In particolare, l'art. 1, comma 1, lett. e), prevede che non possano essere ammesse al riparto dei seggi:

- le liste regionali che non abbiano ottenuto nel territorio regionale almeno il 15 per cento dei voti validi, ovvero, almeno il 4 per cento, se facenti parte di una coalizione;
- le coalizioni che non abbiano ottenuto complessivamente nell'intera regione almeno il 15 per cento dei voti validi a favore delle medesime.

L'art. 4, comma 1, lett. e), invece, prevede l'innalzamento della soglia del premio di maggioranza, dal 55 al 60 per cento, ai fini dell'eventuale attribuzione dei seggi aggiuntivi in favore delle liste circoscrizionali collegate a quella regionale risultata vittoriosa.

Il Governo, inoltre, unitamente al ricorso, proponeva istanza di sospensione dell'efficacia delle norme impugnate, ai sensi dell'art. 35 della legge 87/1953.

Circa il contenuto delle norme oggetto di censura, la prima contempla una soglia di sbarramento ritenuta particolarmente elevata, e, dunque, idonea a determinare una rilevante distorsione del risultato elettorale.

Difatti, posto che si potrebbe determinare che una quota marginale dei voti espressi concorra al perseguimento di un numero di seggi consistente, mentre, per contro, ad un rilevante numero di voti potrebbe non corrispondere l'attribuzione di alcun seggio, ciò potrebbe comportare la violazione del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), nonché dello stesso principio di rappresentanza che è posto a fondamento dei sistemi democratici.

Inoltre, la norma in esame violerebbe il principio di uguaglianza del voto, così come sancito dall'art. 48, secondo comma, Cost., in quanto, l'effetto distorsivo prodotto dalla contestata soglia di sbarramento finirebbe con il conferire ad una parte dei voti un valore diverso rispetto agli altri voti che, invece, superano la soglia, con ciò determinandosi la violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.); inoltre, sarebbe minata la stessa possibilità di accedere, a parità di condizioni, alle cariche pubbliche elettive (art. 51 Cost.).

La seconda norma censurata (art. 4, comma 1, lett. e), incrementando il premio di maggioranza nella misura indicata, e, conseguentemente, l'attribuzione di seggi

aggiuntivi, determinerebbe la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. in relazione all'art. 14, comma 1, lett. a) e b), del d.l. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge 148/2011. Inoltre, la disposizione impugnata non sarebbe più in linea con le disposizioni dello Statuto regionale che fissano a 30, oltre il Presidente, il numero dei componenti il Consiglio regionale.

Pertanto, l'aumento del numero dei consiglieri, per il tramite dei seggi aggiuntivi assegnati a seguito dell'applicazione del premio di maggioranza, finirebbe con il contrastare con la citata normativa statale (la quale è stata adottata con il dichiarato fine del contenimento della spesa e nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, che, in quanto tale, si configurerebbe come principio inderogabile e invalicabile dalla normativa regionale), e, dunque, con l'art. 117, terzo comma (materia del coordinamento della finanza pubblica), Cost..

A seguito della novella introdotta dalla legge regionale 12 settembre 2014, n. 19, che ha modificato numerose disposizioni della legge elettorale regionale, comprese quelle oggetto di impugnativa, adottata con lo scopo di “*dirimere il contenzioso con il Governo, in vista delle imminenti elezioni regionali*”, il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto depositato in giudizio il 20 ottobre 2014, ha dichiarato di voler rinunciare all'impugnativa, rilevando il venir meno delle ragioni che avevano indotto la presentazione del ricorso.

La Corte costituzionale, pertanto, con le Ordinanze n. 233 e n. 285 del 2014, ha dichiarato, rispettivamente, il non luogo a provvedere e l'estinzione del processo, adottando quest'ultima dichiarazione ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi innanzi la Consulta.

6.1.3 Ricorso n. 90/2014 contro l.r. 20/2014

Con ricorso n. 90/2014, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del 12 dicembre 2014, ha impugnato l'art. 3, comma 1, lett. d), della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 20 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 30 ottobre 2012, n. 48, 8 luglio 2002, n. 24, 12 ottobre 2012, n. 45, 7 marzo 2000, n. 10, 17 maggio

1996, n. 9), asserendo la sussistenza di profili di illegittimità per contrasto con l'art. 117, primo comma, e secondo comma, lett. s), Cost..

Circa il contenuto della norma impugnata, essa prevede che i piani di gestione forestale e i piani poliennali, ricadenti all'interno della Rete Natura 2000, non debbano essere soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o a quella di valutazione ambientale strategica (VAS).

La Rete natura 2000 integra uno strumento fondamentale della politica dell'Unione europea per la conservazione della biodiversità, che è stato istituito per garantire nel tempo la conservazione degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario (Direttiva 93/43/CEE).

Pertanto, la descritta limitazione dell'ambito operativo della normativa statale contenuta nel d.lgs 152/2006 (art. 6, comma 2, lett. a e b, comma 3, comma 3 bis e comma 4, lett. c-bis; art. 121 attuativo dei principi comunitari contenuti nella direttiva 2001/42/CE) che stabilisce il campo di applicazione della disciplina della VAS, disponendo l'esclusione della stessa solo per particolari tipi di piano e programmi tassativamente elencati – comunque non ricadenti in aree naturali protette – e previa verifica dell'incidenza dell'impatto sull'ambiente e sul patrimonio culturale che tali strumenti possono provocare, sarebbe inammissibile, in quanto essa è stata dettata proprio per la tutela dei valori costituzionali coinvolti. Tale materia risulterebbe assegnata, in via esclusiva allo Stato, trattandosi di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lett. s, Cost.).

Il contrasto sarebbe ravvisabile, anche rispetto al primo comma dell'art. 117, Cost., ponendosi la norma regionale in contrasto pure con la citata normativa comunitaria.

6.1.4 Ricorso n. 91/2014 contro l.r. 27/2014

Con ricorso n. 91/2014, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del 12 dicembre 2014, ha impugnato la legge regionale 16 ottobre 2014, n. 27 (Norme in tema di donazione degli organi e tessuti), per suo asserito contrasto costituzionale con l'art. 117, secondo comma lett. g), i) ed l), e terzo comma, Cost..

Circa il contenuto della norma impugnata, essa, nel disciplinare le dichiarazioni di volontà in materia di donazione di organi e tessuti, prevede che ogni cittadino maggiorenne possa esprimere il proprio consenso o diniego presso l'Ufficio anagrafe del comune di appartenenza, in sede di rilascio o rinnovo del documento di identità (art. 1, comma 1). Al secondo comma, poi, si individuano quali debbano essere i compiti dell'Ufficiale dell'anagrafe ai fini dell'acquisizione del consenso informato alla predetta dichiarazione di volontà da parte dei soggetti maggiorenni, in occasione del rilascio e rinnovo della carta di identità, nonché (comma 3) quelli da porre in essere dopo che sia stato acquisito il consenso o il diniego alla donazione degli organi, e infine, gli obblighi di tenuta presso i citati Uffici anagrafe delle suddette dichiarazioni di volontà e le relative modalità (commi 4 e 5).

Le disposizioni regionali, secondo il Governo, sarebbero costituzionalmente illegittime in quanto esorbitanti, per diversi profili, dalle competenze legislative regionali costituzionalmente riconosciute, andando, quindi, ad incidere ora su materie assegnate alla competenza esclusiva dello Stato, ora su quelle per le quali è prevista la competenza concorrente.

Secondo autorevole giurisprudenza richiamata in ricorso *“il consenso informato deve essere considerato un principio fondamentale in materia di tutela della salute, la cui conformazione è rimessa al legislatore nazionale”* (Corte cost., sent. n. 438/2008). Del pari, la Corte ha affermato che l'individuazione dei soggetti legittimati al rilascio del consenso informato (nel caso *de quo*, i soggetti maggiorenni) e le modalità con le quali esso deve essere prestato ed acquisito costituiscono aspetti di primario rilievo dell'istituto del consenso informato, non potendosi configurare, quindi, quali norme di dettaglio, ossia attuative dei principi fondamentali della legislazione statale (d.l. 194/2009, convertito con modificazioni dalla legge 25/2010; d.l. 69/2013, convertito con modificazioni, dalla legge 98/2013; legge 91/1999; D.M. 8 aprile 2000).

Ma il consenso informato alla donazione degli organi si ritiene essere espressione di un intreccio di materie, in quanto oltre che attenerne alla materia *“tutela della salute”*, si sostanzia in un atto dispositivo del proprio corpo, tanto che le diverse fonti che ne recano la disciplina si pongono in un rapporto di specialità rispetto al generale divieto previsto all'art. 5 c.c., con ciò potendosi configurare un potenziale contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l) Cost., che assegna alla competenza esclusiva statale la materia dell' *“ordinamento civile”*.

Infine, l'art. 117, secondo comma, Cost., risulterebbe violato pure avuto riguardo alla sua lett. g), che attribuisce alla competenza esclusiva statale la materia dell'ordinamento e organizzazione statale: ciò in quanto, la legge regionale attribuisce specifici compiti all'ufficiale di anagrafe che, ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 267/2000, riveste il ruolo di ufficiale di Governo ed ha natura di organo statale, rispetto alla quale norma, quella regionale non può intervenire in via unilaterale ed autoritativa, salvo che sia la stessa legge statale che lo preveda e lo consenta (Corte cost., sentenze 134/2004, 429/2004 e 322/2006).

6.1.5 Ricorso n. 92/2014 contro l.r. 22/2014

Con ricorso n. 92/2014, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del 12 dicembre 2014, ha impugnato la legge regionale 16 ottobre 2014, n. 22 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 luglio 2008, n. 24 e S.M.I.) per suo asserito contrasto con diversi precetti costituzionali.

Gli artt. 1 e 2 della legge regionale in esame gravano sul regime delle autorizzazioni e degli accreditamenti delle strutture sanitarie e dispongono interventi in materia di organizzazione sanitaria che incidono su quelli ricompresi nel Piano di rientro dal disavanzo sanitario di cui all'Accordo del 17 dicembre 2009, stipulato dalla Regione Calabria e i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, nel quale sono stati individuati gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli di assistenza, ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 311/2004 (legge finanziaria 2005).

Entrambi gli articoli, consentendo cessioni, anche automatiche, degli accreditamenti e indicando tassativamente i casi di decadenza dell'autorizzazione, incidono sulla spesa sanitaria regionale, ed in quanto tali, si pongono in contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost..

Infatti, l'autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della salute ed, in particolare, nell'ambito sanitario, può incontrare, secondo quanto affermato dalla Consulta (sent. 79/2013), limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa. In tale contesto il legislatore statale può *“legittimamente imporre alla Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della*

finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari” (sentenze 91/2012, 163/2011 e 52/2010). Detti limiti, si individuano nel caso specifico, proprio negli accordi sottoscritti dalle Regioni per l’equilibrio della spesa sanitaria di cui all’art. 1, comma 180, della legge 311/2004, rispetto al quale, l’art. 2, commi 80 e 95, della legge 191/2009, assumerebbe la natura di principio fondamentale di contenimento della spesa sanitaria e correlato al principio di coordinamento della finanza pubblica.

Trattandosi, inoltre, di norme che modificano la disciplina in materia sanitaria in costanza di Piano di rientro dal disavanzo sanitario, esse invadono l’ambito competenziale del Commissario *ad acta*, con ciò rendendole, pure, incostituzionali per contrasto con l’art. 120 Cost..

La violazione sarebbe di duplice natura.

Le disposizioni regionali andrebbero, infatti, ad interferire con le funzioni commissariali le quali, sino all’esaurimento dei previsti compiti, devono essere poste al riparo da ogni interferenza degli organi regionali, anche solo potenziale (Corte cost., sent. 79/2013).

Inoltre, le medesime disposizioni regionali, prevedendo interventi in materia di organizzazione della spesa pubblica non contemplati dal Piano di rientro, contrasterebbero con i principi fondamentali diretti al contenimento della spesa pubblica sanitaria, di cui all’art. 2, commi 80 e 95, legge 191/2009.

Ma gli articoli 1 e 2 si porrebbero in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., sotto un ulteriore profilo.

La nuova disciplina della decadenza dall’autorizzazione sanitaria, prevista dall’art. 2, sarebbe idonea ad incidere in via potenziale sulla spesa sanitaria regionale, in quanto, impedendo all’amministrazione regionale di disporre la decadenza in casi diversi da quelli previsti, e quindi anche quando siano questi casi direttamente originati da cattiva gestione delle risorse finanziarie imputabile ai soggetti autorizzati, verrebbe meno la garanzia della corretta gestione della spesa da parte dei soggetti autorizzati.

Analogamente dicasi per l’art. 1, poiché l’autorizzazione delle cessioni degli accreditamenti finirebbe con l’attenuare il controllo sulla spesa sanitaria regionale, in riferimento alla selezione dei soggetti ammessi, in quanto accreditati, ad incidere su essa.

L'art. 1 della l.r. 22/2014 si porrebbe, infine, in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. g) ed l), Cost..

Esso, infatti, attribuisce al Commissario *ad acta* specifiche ed ulteriori funzioni, rispetto a quelle previste dalla normativa nazionale, pur essendo organo statale, con ciò ponendosi in contrasto con la lett. g) secondo comma, art. 117, Cost., che attribuisce alla potestà esclusiva statale le competenze in materia di "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato".

Inoltre, le previste fattispecie della cessione dell'autorizzazione sanitaria e dell'accreditamento, anche in deroga rispetto ai precetti generali di cui all'art. 2256 c.c., dovendosi far ricadere nell'alveo dell'istituto di matrice civilistica della cessione di azienda, andrebbero ad integrare una violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., essendo la materia dell'ordinamento civile rimessa alla competenza esclusiva statale.

6.2 Le pronunce della Consulta su ricorsi di iniziativa del Governo

Nel corso del 2014, la Corte costituzionale ha depositato due sentenze che hanno definito altrettanti ricorsi promossi dal Governo nei confronti di norme regionali, ed esattamente:

- 1) la n. 35, depositata il 26 febbraio 2014, relativa alla delibera legislativa statutaria "Riduzione del numero dei componenti del Consiglio regionale e dei componenti della Giunta regionale. Modifiche alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria) approvata, in prima lettura, con deliberazione n. 230/2012 e, in seconda lettura, con deliberazione 279/2013;
- 2) la n. 110, depositata il 16 aprile 2014, relativa alla l.r. 12/2013.

Per le ragioni che vedremo a breve, altri due ricorsi, promossi in via principale dal Governo, sono stati definiti dalla Consulta con ordinanza, in luogo di una sentenza, e, precisamente:

- 1) la n. 233, depositata il 24 settembre 2014, relativa alla l.r. 8/2014;
- 2) la n. 285, depositata il 3 dicembre 2014, relativa alla l.r. 8/2014.

6.2.1 Sentenza n. 35/2014 sulla delibera legislativa statutaria approvata, in prima lettura, con deliberazione n. 230/2012 e, in seconda lettura, con deliberazione 279/2013

Con la sentenza n. 35/2014, la Corte costituzionale, definendo il ricorso n. 58/2013, si è pronunciata sulla legittimità degli artt. 1 e 2 della delibera statutaria della Regione Calabria 18 marzo 2013, n. 279 (Testo di legge di revisione statutaria approvato con 2^a deliberazione Consiliare ai sensi dell'art. 123 della Costituzione: "Riduzione del numero di componenti del Consiglio regionale e dei componenti della Giunta regionale. Modifiche alla legge regionale 19 ottobre 2004 n. 25 << Statuto della Regione Calabria>>"), ritenendo fondati i profili di illegittimità costituzionale rilevati in sede di impugnativa governativa, per contrasto degli stessi con l'art. 117, terzo comma, Cost. (coordinamento della finanza pubblica).

Le norme impugnate, in particolare, prevedevano la riduzione dei componenti del Consiglio regionale da 50 a 40 unità (art. 1), nonché la determinazione del numero dei componenti la Giunta regionale, che non può essere superiore ad otto, oltre al Presidente della stessa Giunta (art. 2).

Conseguentemente, le disposizioni regionali si ponevano in contrasto con l'art. 14, comma 1, lett. a), del d.l. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 148/2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), il quale prevede che, per il conseguimento degli obiettivi nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, le Regioni debbano adeguare, nel rispetto della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti di modo che il numero massimo dei consiglieri regionali, escluso il Presidente della Giunta regionale, sia pari o inferiore a trenta per le Regioni con popolazione sino a due milioni di abitanti.

Sulla base delle rilevazioni statistiche fornite dall'ISTAT, il Presidente del Consiglio dei ministri evidenziava che la Regione Calabria risultava avere 1.958.418 abitanti.

Il contrasto, inoltre, riguardava, pure il comma 2 del citato art. 14, ove è stabilito che il numero massimo degli assessori regionali debba essere pari o inferiore ad un quinto dei componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento all'unità superiore.

Secondo l'assunto governativo, recepito *in toto* nella pronuncia in esame, tali norme andavano, pertanto, a confliggere con il principio fondamentale di

coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., del quale l'art. 14 del d.l. 138/2011 è diretta espressione. Detto articolo, inoltre, nel fissare un rapporto fra il numero degli abitanti e quello dei consiglieri, e quindi, fra elettori ed eletti, mira a garantire il diritto di tutti i cittadini ad essere adeguatamente rappresentati sul territorio ai sensi degli artt. 51 e 123 Cost..

Quanto al primo, si ritiene che l'accesso alle cariche elettive ed anche agli uffici pubblici sia subordinato al rispetto delle condizioni di uguaglianza; quanto al secondo articolo, si richiede che la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento debbono essere in armonia con la Costituzione, limite, quest'ultimo, che, nel caso di specie, non sarebbe stato assicurato dalla normativa regionale impugnata, che, in quanto tale, è stata dichiarata incostituzionale.

6.2.2 Sentenza n. 110/2014 sulla l.r. 12/2013

Con la sentenza n. 110/2014, la Corte costituzionale, definendo il ricorso n. 67/2013, si è pronunciata sulla legittimità dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 29 marzo 2013, n. 12 (Provvedimenti per garantire la piena funzionalità del Servizio Sanitario regionale), ritenendo fondato il ricorso presentato dal Governo, per indebita interferenza della legge regionale con l'attività e le funzioni del Commissario *ad acta*.

Difatti, nella Regione Calabria si è verificata una situazione di disavanzo nel settore sanitario tale da generare uno squilibrio economico finanziario che ha compromesso l'erogazione dei servizi essenziali di assistenza; da qui la sottoscrizione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale (Accordo del 17 dicembre 2009) e, successivamente, la nomina del Commissario *ad acta* per il rientro dal predetto disavanzo (delibera del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2010).

Il sottoscritto Piano di rientro, prevede, fra l'altro, la riduzione della spesa per il personale, anche mediante una mirata gestione del blocco del *turn over*, nonché la sottoposizione al blocco automatico del *turn over* del personale del Servizio sanitario regionale sino al prorogato termine del 31 dicembre 2015.

In tale contesto, il Commissario *ad acta* manifestava la volontà di avvalersi della deroga al predetto blocco nella misura del 15%, per come consentito dalla normativa

nazionale (art. 4 bis, legge 189/2012), cui, tuttavia, non poteva darsi seguito, in assenza della relazione esplicativa a cura dello stesso, ove si sarebbe dovuto dare contezza delle ragioni giustificatrici dell'esigenza di assumere nuovo personale al fine di garantire i LEA (livelli essenziali di assistenza).

Più nel dettaglio, i commi 1, 2 e 3 dell'art. 1 della l.r. 12/2013 prevedevano che:

- le Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Calabria potessero procedere alla stabilizzazione “attraverso prove selettive” dei soggetti in possesso dei titoli di cui alle leggi 27 dicembre 2006, n. 296 e 24 dicembre 2007, n. 244, se ed in quanto avessero presentato domanda entro il 31 dicembre 2008 (comma 1);
- alle prove selettive, indicate al comma 1, potessero accedere ulteriori categorie di soggetti in possesso dei menzionati requisiti, oltre a quello del riconoscimento del vincolo di subordinazione da parte dell'autorità giurisdizionale o da ispezioni ministeriali (comma 2);
- l'accesso alle prove selettive fosse consentito anche a coloro che avessero stipulato contratti anteriormente al 1° gennaio 2007 o che, in virtù dell'art. 1, comma 558, della legge 296/2006, avessero maturato una esperienza triennale nel quinquennio precedente, nonché a coloro i quali fossero stati in servizio alla data dal 31 dicembre 2008 (comma 3);

Tali disposizioni, come anticipato, presentano, secondo la Consulta, diversi profili di incostituzionalità.

Difatti, esse interferiscono con l'attività del Commissario *ad acta* il quale, in virtù del sottoscritto Piano di rientro, è stato chiamato a provvedere alla razionalizzazione e al contenimento delle spese per il personale della Sanità, menomandone, per l'effetto, le attribuzioni e il mandato. Per consolidata giurisprudenza richiamata in pronuncia (sentenze 78/2010 e 2/2010), è stato ulteriormente chiarito che “*la mera potenziale situazione di interferenza con le funzioni commissariali è idonea – a prescindere dalla ravvisabilità di un diretto contrasto con i poteri del commissario – ad integrare la violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost.*” (sent. 79/2013).

Le stesse norme, inoltre, violando direttamente i vincoli posti dal citato Piano in materia di blocco del *turn over*, in quanto prevedono forme di stabilizzazione, ne pregiudicano l'attuazione, con ciò ledendo il fondamentale principio del coordinamento della finanza pubblica, discendente dai commi 80 e 95 dell'art. 2 della legge 191/2009

e, per l'effetto, l'art. 117, terzo comma, Cost., che attribuisce allo Stato il compito di fissare i principi fondamentali in materia.

6.2.3 Ordinanza n. 233/2014 sulla l.r. 8/2014

Con l'ordinanza n. 233 del 24 settembre 2014, la Corte costituzionale ha dichiarato il non luogo a provvedere in ordine all'istanza di sospensione dell'efficacia dell'art. 1, comma 1, lett. e) e dell'art. 4, comma 1, lett. e), della legge regionale 6 giugno 2014, n. 8 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 – Norme per l'elezione del presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale), proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri unitamente al ricorso n. 59/2014.

Tale provvedimento scaturisce dalla rinuncia, da parte del Governo, al predetto ricorso – proposto, come visto (§ 6.1.5), per asserito contrasto delle norme regionali citate con gli artt. 3, 48, secondo comma, 51, 117, terzo comma, e 112, Cost. – a seguito dell'approvazione, da parte del Consiglio regionale, della legge 12 settembre 2014, n. 19 (Modifiche della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 – Norme per l'elezione del presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale), la quale ha novellato numerose disposizioni della l.r. 8/2014, comprese quelle censurate, con il dichiarato intento di dirimere il contenzioso in essere con il Governo, stante l'imminenza delle elezioni regionali.

6.2.4 Ordinanza n. 285/2014 sulla l.r. 8/2014

Con l'ordinanza n. 285 del 3 dicembre 2014, la Corte costituzionale ha definito il giudizio iscritto al n. 59/2014 del registro ricorsi, promosso in via principale dal Governo, relativo all'art. 1, comma 1, lett. e) e dell'art. 4, comma 1, lett. e), della legge regionale 6 giugno 2014, n. 8 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 – Norme per l'elezione del presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale), proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, unitamente ad istanza di sospensiva delle norme regionali impugnate (sulla quale, come visto al § 6.2.3, la Corte si è pronunciata con Ordinanza n. 233/2014).

In realtà, la Corte non è entrata nel merito dei motivi di gravame, stante la presentazione, in data 20 ottobre 2014, a cura del Governo, di atto di rinuncia all'impugnativa, nel quale si sostiene il venir meno delle ragioni che avevano indotto alla presentazione del ricorso, in virtù dell'entrata in vigore della l.r. 19/2014, adottata dal Consiglio regionale con il dichiarato fine di *“dirimere il contenzioso con il Governo, in vista delle imminenti elezioni regionali”*.

Pertanto, la Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi innanzi alla medesima Corte, ha dichiarato estinto il processo.